

Codice A1110B

D.D. 25 novembre 2020, n. 685

**Rinegoziazione per il secondo semestre 2020 del prestito concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. - approvazione schemi di contratto ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale n. 13 del 29 maggio 2020 e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 43 - 2344 del 20 novembre 2020.**



**ATTO DD 685/A11000/2020**

**DEL 25/11/2020**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO**

**OGGETTO:** Rinegoziazione per il secondo semestre 2020 del prestito concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. – approvazione schemi di contratto ai sensi dell’art. 2 della Legge Regionale n. 13 del 29 maggio 2020 e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 43 - 2344 del 20 novembre 2020.

Premesso che l’ articolo 2 della Legge Regionale 29 maggio 2020, n. 13, con oggetto “*Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l’emergenza da Covid-19*” ha previsto che:

*“1. La Giunta regionale è autorizzata alla rinegoziazione dei prestiti contratti con Cassa depositi e prestiti S.p.a., nei limiti della durata complessiva di trenta anni.*

*2. Le economie derivanti dalla rinegoziazione dei mutui di cui al comma 1, per effetto della riduzione della rata di ammortamento dei prestiti rinegoziati, sono destinate al finanziamento della spesa in conto capitale.”*

Dato atto che con provvedimento n. 43 - 2344 del 20 novembre 2020 la Giunta Regionale ha:

- autorizzato la rinegoziazione con la Cassa Depositi e Prestiti del prestito identificativo n. 4559640/02 alle condizioni qui di seguito riportate:

Identif. Prest. Originario	Deb. residuo Prest. Originario al 01/07/2020	Tasso di interesse Originario %	Tasso di Interesse (post) %	Rata 31/12/2020 (Ante)	Quota interessi del 31/12/2020 (Ante)	Rata (cap. + int.) del 31/12/2020	Rata post (cap. + int.) dal 30/06/2021 alla Data di scad.	Data di scad. (post)
455964/02	€ 40.477.125,00	2,375%	2,276%	€ 1.518.540,86	€480.665,86	€581.858,67	€ 1.132.302,97	31/12/2043

- dato mandato al Dirigente del Settore ad Interim Acquisizione e controllo delle risorse finanziarie ad adottare le azioni conseguenti e necessarie ai fini dell'operazione e alla sottoscrizione del contratto di rinegoziazione del prestito di cui al punto precedente, dando atto che sul bilancio gestionale finanziario 2020-2022, l'operazione di rinegoziazione comporterà una riduzione delle quote capitali da pagare.

Rilevato che sulla base della relazione fornita dalla Società Finance Active Srl in data 17 novembre 2020, predisposta ed allegata al presente provvedimento sotto la lettera A) per costituirne parte integrante e sostanziale, risulta sussistere il requisito normativo in termini di convenienza economica finanziaria imposto dall'articolo 41 della legge 448/2001. Per quanto attiene all'equivalenza finanziaria, la stessa risulta confermata dalla Società che, in base alla comunicazione da parte della Cassa Depositi e Prestiti della curva dei fattori di sconto utilizzati per la determinazione, in equivalenza finanziaria, delle condizioni finanziarie post rinegoziazione, ha verificato l'uguaglianza fra i valori attuali dei flussi finanziari del Prestito Originario e del Prestito Rinegoziato.

Sul bilancio gestionale finanziario 2020-2022, l'operazione di rinegoziazione comporterà una riduzione delle quote capitali da pagare sul capitolo di spesa 370256 di:

- o €936.682,19 nell'anno 2020;
- o €722.443,53 nell'anno 2021;
- o €691.467,02 nell'anno 2022;

registrando, dal 2020 al 2038, complessivamente, una riduzione della quota capitale per un totale pari a 8.611.602,00 €

Come già indicato nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 43 - 2344 del 20 novembre 2020, in relazione alla emergenza COVID-19 e all'impossibilità di effettuare spostamenti al di fuori della Regioni, il contratto di rinegoziazione, che comporta modifiche unicamente riferite al piano di ammortamento, sarà stipulato mediante scambio a mezzo PEC del contratto firmato digitalmente entro il 9 dicembre 2020. La Regione Piemonte, unitamente alla proposta di contratto, dovrà trasmettere il modulo di accettazione delle clausole vessatorie sottoscritto digitalmente, nonché, nel caso in cui il Tesoriere sottoscriva il contratto di rinegoziazione, anche il modulo di accettazione delle clausole vessatorie sottoscritto digitalmente dal Tesoriere. In caso contrario, entro il 31 dicembre 2020, deve pervenire alla Cassa Depositi e Prestiti il Mandato Irrevocabile accettato dal Tesoriere.

Per le motivazioni sopra espresse, al fine di pervenire alla rinegoziazione del prestito suindicato, si approvano, per costituirne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- o l'allegato B) contenente la proposta di contratto e il relativo modulo di accettazione delle clausole vessatorie nel caso in cui il Tesoriere sottoscriva il contratto di rinegoziazione;
- o l'allegato C) contenente la proposta di contratto, il relativo modulo di accettazione delle clausole vessatorie e lo schema di mandato irrevocabile nel caso in cui il Tesoriere non partecipi alla sottoscrizione del contratto di rinegoziazione.

Rilevato infine che, per effetto della rinegoziazione, come specificato nella richiamata deliberazione della Giunta Regionale n. 43 - 2344 del 20 novembre 2020:

- l'operazione comporta l'allungamento del periodo di ammortamento a tutto il 31/12/2043;
- le economie derivanti dalla rinegoziazione verranno destinate al finanziamento di stanziamenti afferenti il Titolo II della Spesa (Spesa in conto capitale) nel rispetto del comma 2 del richiamato articolo n. 2 della Legge Regionale 29 maggio 2020, n. 13;
- corresponsione al 31 dicembre 2020 della quota interessi maturata nel secondo semestre 2020, calcolata al tasso di interesse applicabile ai Prestiti Originari ("Tasso di interesse Ante Rinegoziazione") e di una quota capitale di importo pari al minore tra l'importo della quota capitale ante rinegoziazione e l'importo dello 0,25 per cento del debito residuo in essere alla data di perfezionamento del Contratto di Rinegoziazione;
- corresponsione dal 30 giugno 2021 fino alla scadenza dei Prestiti Rinegoziati di rate semestrali costanti posticipate (piano di ammortamento c.d. "francese"), comprensive di quota capitale e di quota interessi, calcolata al Tasso di interesse fisso Post Rinegoziazione.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

tutto ciò premesso e considerato;

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- Legge Regionale n. 23/2008, artt. 17 e 18;
- Legge Regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022" e s.m.i.;
- Legge Regionale 29 maggio 2020, n. 13 "Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19";
- D.G.R. n. 37-1051 del 21 febbraio 2020 "Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2020-2022 della Regione Piemonte";
- D.G.R. n. 16-1198 del 3 aprile 2020 "Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.";
- D.G.R. n. 43 - 2344 del 20 novembre 2020 "Rinegoziazione per il secondo semestre 2020 del prestito concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. - Autorizzazione alla stipula e sottoscrizione ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale n. 13 del 29 maggio 2020.";

*determina*

Per le motivazioni espresse in premessa,

1) di dare atto che, sulla base del tasso fisso utilizzato dalla Cassa Depositi e Prestiti, della curva dei fattori di sconto utilizzati per la determinazione, in equivalenza finanziaria, delle condizioni

finanziarie post rinegoziazione trasmessa dal medesimo Istituto e della relazione fornita dalla Società Finance Active Srl in data 17 novembre 2020 (redatta ai sensi dell'articolo 41 della Legge 448/2001) allegata sotto la lettera A) al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, sussistono i requisiti di convenienza economica;

2) di approvare, al fine di pervenire alla rinegoziazione del prestito suindicato, per costituirne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- l'allegato B) contenente la proposta di contratto e il relativo modulo di accettazione delle clausole vessatorie nel caso in cui il Tesoriere sottoscriva il contratto di rinegoziazione;
- l'allegato C) contenente la proposta di contratto, il relativo modulo di accettazione delle clausole vessatorie e lo schema di mandato irrevocabile nel caso in cui il Tesoriere non partecipi alla sottoscrizione del contratto di rinegoziazione.

3) di dare atto che per effetto della rinegoziazione, come specificato nella richiamata deliberazione della Giunta Regionale n. 43 - 2344 del 20 novembre 2020:

- l'operazione comporta l'allungamento del periodo di ammortamento a tutto il 31/12/2043;
- le economie derivanti dalla rinegoziazione verranno destinate al finanziamento di stanziamenti afferenti il Titolo II della Spesa (Spesa in conto capitale) nel rispetto del comma 2 del richiamato articolo n. 2 della Legge Regionale 29 maggio 2020, n. 13;
- corresponsione al 31 dicembre 2020 della quota interessi maturata nel secondo semestre 2020, calcolata al tasso di interesse applicabile ai Prestiti Originari ("Tasso di interesse Ante Rinegoziazione") e di una quota capitale di importo pari al minore tra l'importo della quota capitale ante rinegoziazione e l'importo dello 0,25 per cento del debito residuo in essere alla data di perfezionamento del Contratto di Rinegoziazione;
- corresponsione dal 30 giugno 2021 fino alla scadenza dei Prestiti Rinegoziati di rate semestrali costanti posticipate (piano di ammortamento c.d. "francese"), comprensive di quota capitale e di quota interessi, calcolata al Tasso di interesse fisso Post Rinegoziazione.

Si dispone, ai sensi dell'art. 23 lettera d) del D.Lgs. n. 33/2013, la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte nella sezione "Amministrazione Trasparente".

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010.

IL DIRETTORE (A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO)

Firmato digitalmente da Giovanni Lepri

Allegato

## Rinegoziazione del debito Cdp – Novembre 2020

### Documento realizzato il 17/11/2020 per: Regione Piemonte

La Cassa depositi e prestiti, con Lettera-Circolare del 11 Novembre 2020, si è resa disponibile alla rinegoziazione dei prestiti concessi in favore delle Regioni (di seguito “Enti”), individuati sulla base di criteri omogenei di selezione del portafoglio.

L'operazione consentirà di liberare risorse, nel secondo semestre 2020 e nel 2021, che gli Enti potranno destinare anche ad interventi per far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

#### 1) Il debito prima della rinegoziazione

L'indebitamento dell'Ente con Cdp, prima della rinegoziazione presenta i seguenti valori sintetici:

Sintesi del vostro debito al		05/11/2020
<b>Debito residuo</b>		<b>2.752.542.088 €</b>
<b>Tasso medio (Act/Act annuale)</b>		2,90 %
<b>Durata di vita residua</b>		26 anni e 5 mesi
<b>Durata di vita media</b>		15 anni e 5 mesi

Il debito attuale con Cdp è composto da 17 finanziamenti per un totale di 2,8 miliardi di Euro.

La durata di vita residua media delle posizioni in portafoglio è di 15 anni e 5 mesi.

Tipo di rischio di tasso	Debito residuo	% di esposizione	Tasso medio
<b>Fisso</b>	<b>2.677.034.638 €</b>	97,26%	2,98%
<b>Variabile</b>	<b>75.507.450 €</b>	2,74%	0,00%
<b>Totale dei rischi</b>	<b>2.752.542.088 €</b>	100,0%	2,90%

## **2) Metodologia**

Sulla base delle Vostre indicazioni sono stati individuati i seguenti obiettivi:

- rinegoziazione di tutti i prestiti inclusi nel perimetro della Lettera-Circolare.

In conformità alla lettera-circolare inviata dalla Cdp alle Regioni abbiamo considerato, all'interno del perimetro dei mutui rinegoziabili, le seguenti posizioni:

- prestiti ordinari, a tasso fisso o variabile;
  - oneri di ammortamento interamente a carico dell'Ente beneficiario;
  - con debito residuo pari o superiore ad euro 10.000.000,00;
  - interamente erogati;
  - con scadenza dell'ammortamento successiva al 31 dicembre 2021.
- la scadenza dei prestiti rinegoziati è fissata al 31/12/2043 per i prestiti con scadenza non successiva a tale data, ed invariata per i prestiti con scadenza uguale o successiva al 31/12/2043;
- i prestiti sono rinegoziati a partire dalla rata del 31/12/2020, la quota capitale al 31/12/2020 è pari al minore tra l'importo della quota capitale ante rinegoziazione e lo 0,25% del debito residuo al 1/7/2020;
- la quota interessi riferita alla rata del 31/12/2020, sarà calcolata al tasso ante rinegoziazione, mentre le successive quote interessi saranno calcolate sulla base delle nuove condizioni;
- dal 30/06/2021 fino alla scadenza dei prestiti rinegoziati, l'Ente corrisponde rate semestrali costanti posticipate (comprensive di quota capitale e di quota interessi), calcolate al tasso di interesse fisso post rinegoziazione (piano di ammortamento c.d. "francese");
- il tasso fisso di rifinanziamento di ciascun prestito è determinato da Cdp e reso disponibile sulla lettera-circolare inviata dalla stessa a ciascun Ente.

La nostra valutazione permette di individuare il costo dell'operazione, sia in termini di flussi di cassa sia in termini di valore attuale.

Lo studio è realizzato tenendo conto dell'indebitamento attuale dell'Ente.

### 3) L'operazione

Di seguito le nostre valutazioni sulla base di quanto indicato nei colloqui intercorsi con i nostri consulenti.

Nella tabella seguente le caratteristiche dei prestiti individuati e le nuove condizioni applicabili:



Riferimento	Debito rinegoziato	Durata (prima)	Nuova durata	Tasso (prima)	Nuovo Tasso
4559640/02	40.477.125,00 €	14,00	23,00	2,375%	2,276%
<b>Totale</b>	<b>40.477.125,00 €</b>	<b>14,00</b>	<b>23,00</b>	<b>2,375%</b>	<b>2,276%</b>

La rinegoziazione riguarda un prestito per un debito di 40,5 milioni di Euro.



Rispetto all'operazione proposta da Cdp nello scorso mese di maggio (che consentiva di rinegoziare un debito superiore e di non corrispondere la quota capitale di giugno 2020) il tasso post rinegoziazione (2,276%) è inferiore a quello offerto precedentemente (2,542%).

Il minor tasso offerto è anche frutto di condizioni di mercato differenti: la curva dei rendimenti Cdp a novembre (05/11/2020) è infatti inferiore a quella del mese di aprile (23/04/2020), ciò è correlato all'abbassamento dei rendimenti del Btp nello stesso periodo.

Nei grafici seguenti il confronto tra le due date dei rendimenti del BTP e della curva Cdp.



Il grafico seguente compara la variazione delle rate annuali, in riferimento sia al Capitale sia agli Interessi, prima e dopo la rinegoziazione (cfr. Allegato I):



L'operazione comporta una riduzione della rata complessiva fino al 2035 a fronte di un incremento negli anni successivi (per effetto dell'allungamento, dato che il capitale restituito è il medesimo).

La rata annua nel 2020 si riduce di un importo pari a 936.682 €.

Per l'esercizio 2021 la rata annua si riduce di un importo pari a 735.501 €.

Per l'esercizio 2022 la rata annua si riduce di un importo pari a 686.202 €.

**4) Convenienza economica**

In operazioni di ristrutturazione del debito si richiede usualmente la verifica della condizione di convenienza economica, intesa come riduzione del valore finanziario del debito. A nostro avviso, uno dei principi che l'Ente deve rispettare in tali rinegoziazioni è la riduzione del valore finanziario delle passività che si ottiene comparando i valori attualizzati dei prestiti prima e dopo la rinegoziazione. Cdp fornisce la propria curva di attualizzazione nel calcolo dell'equivalenza finanziaria dei nuovi tassi d'interesse offerti al 05/11/2020 (allegato II); sulla base delle valutazioni dei nostri consulenti tale curva è rappresentativa delle condizioni di finanziamento di un Ente Locale e pertanto può essere utilizzata come curva di riferimento nella valutazione della convenienza economica.

La tabella seguente esplicita per ogni prestito il calcolo della convenienza economica:

Rif.	Debito Rineg.	Valore attuale prima	Valore attuale dopo	Differenza
4559640/02	€ 40.477.125,00	€ 45.799.452,29	€ 45.799.185,53	(€266,76)
<b>Totale</b>	<b>€ 40.477.125,00</b>	<b>€ 45.799.452,29</b>	<b>€ 45.799.185,53</b>	<b>(€266,76)</b>

Globalmente, l'attualizzazione con la curva fornita da Cdp permette a nostro avviso di rispettare il principio della convenienza economica, con una riduzione del valore attualizzato dei flussi finanziari pari a **266,76 €**.

**6) La variazione della quota capitale**



La rinegoiazione comporta una riduzione delle quote capitale da pagare nel 2020 (pari a 936.682 €) e nel 2021 (pari a 722.444 €).

Si registra una riduzione della quota capitale negli anni che vanno dal 2020 al 2039, per un totale pari a 8.611.602 €, e la restituzione delle somme negli anni successivi (dal 2040 al 2043).

In totale, le quote capitale non corrisposte nei primi anni sono equivalenti alle quote capitale restituite negli anni successivi.

**7) La variazione degli oneri finanziari**



In totale, le nuove quote interessi sono superiori in valore assoluto di 2,6 milioni di Euro rispetto alla situazione ante rinegoiazione.

Il grafico descrive i maggiori interessi pagati in seguito alla rinegoiazione del debito.

La rinegoiazione proposta lo scorso mese di maggio comportava, per questa posizione, oneri finanziari aggiuntivi per un valore assoluto per 9,8 milioni di Euro, a fronte però della rinegoiazione di un debito residuo più elevato e consentendo di non corrispondere l'intera quota capitale di giugno 2020 pari a € 1.037.875,00.

**Allegato I: 'nuovo mutuo implicito' - Variazioni da rinegoziazione**

Data	Quota Capitale	Quota interessi	Rata complessiva
31/12/2020	-936.682,19	0,00	-936.682,19
30/06/2021	-365.050,14	-8.862,98	-373.913,12
31/12/2021	-357.393,39	-4.194,97	-361.588,36
30/06/2022	-349.649,51	385,92	-349.263,59
31/12/2022	-341.817,51	4.878,67	-336.938,83
30/06/2023	-333.896,37	9.282,31	-324.614,06
31/12/2023	-325.885,10	13.595,79	-312.289,30
30/06/2024	-317.782,65	17.818,12	-299.964,53
31/12/2024	-309.588,00	21.948,24	-287.639,76
30/06/2025	-301.300,09	25.985,09	-275.315,00
31/12/2025	-292.917,87	29.927,64	-262.990,23
30/06/2026	-284.440,26	33.774,79	-250.665,47
31/12/2026	-275.866,17	37.525,47	-238.340,70
30/06/2027	-267.194,51	41.178,57	-226.015,94
31/12/2027	-258.424,17	44.733,00	-213.691,17
30/06/2028	-249.554,02	48.187,60	-201.366,41
31/12/2028	-240.582,92	51.541,28	-189.041,64
30/06/2029	-231.509,74	54.792,87	-176.716,87
31/12/2029	-222.333,30	57.941,19	-164.392,11
30/06/2030	-213.052,44	60.985,10	-152.067,34
31/12/2030	-203.665,96	63.923,38	-139.742,58
30/06/2031	-194.172,66	66.754,85	-127.417,81
31/12/2031	-184.571,33	69.478,27	-115.093,05
30/06/2032	-174.860,73	72.092,45	-102.768,28
31/12/2032	-165.039,63	74.596,12	-90.443,51
30/06/2033	-155.106,76	76.988,01	-78.118,75
31/12/2033	-145.060,86	79.266,88	-65.793,98
30/06/2034	-134.900,64	81.431,41	-53.469,22
31/12/2034	-124.624,79	83.480,33	-41.144,45
30/06/2035	-114.232,00	85.412,31	-28.819,69
31/12/2035	-103.720,94	87.226,02	-16.494,92
30/06/2036	-93.090,27	88.920,11	-4.170,16
31/12/2036	-82.338,62	90.493,23	8.154,61
30/06/2037	-71.464,61	91.943,99	20.479,38
31/12/2037	-60.466,86	93.271,00	32.804,14
30/06/2038	-49.343,96	94.472,87	45.128,91
31/12/2038	-38.094,48	95.548,14	57.453,67
30/06/2039	-26.716,97	96.495,41	69.778,44
31/12/2039	-15.210,00	97.313,19	82.103,20
30/06/2040	1.034.302,93	98.000,04	1.132.302,97
31/12/2040	1.046.073,30	86.229,67	1.132.302,97
30/06/2041	1.057.977,61	74.325,35	1.132.302,97
31/12/2041	1.070.017,40	62.285,57	1.132.302,97
30/06/2042	1.082.194,20	50.108,77	1.132.302,97
31/12/2042	1.094.509,57	37.793,40	1.132.302,97
30/06/2043	1.106.965,09	25.337,88	1.132.302,97
31/12/2043	1.119.562,35	12.740,62	1.132.302,97

**Allegato II: Curva per l'attualizzazione della Convenienza economica**

Data	Discount factors
05/11/2020	1,0000000000
31/12/2020	1,000456221
30/06/2021	1,00202535
31/12/2021	1,003410267
30/06/2022	1,003927391
31/12/2022	1,003771956
30/06/2023	1,003127881
31/12/2023	1,001728732
30/06/2024	0,999444276
31/12/2024	0,996070692
30/06/2025	0,991764672
31/12/2025	0,986877522
30/06/2026	0,981755005
31/12/2026	0,975821788
30/06/2027	0,969185846
31/12/2027	0,962217419
30/06/2028	0,955416584
31/12/2028	0,948256712
30/06/2029	0,940715679
31/12/2029	0,932173824
30/06/2030	0,922672101
31/12/2030	0,912844641
30/06/2031	0,903335449
31/12/2031	0,893863212
30/06/2032	0,884612874
31/12/2032	0,875306053
30/06/2033	0,86613872
31/12/2033	0,856678306
30/06/2034	0,847513057
31/12/2034	0,837902248
30/06/2035	0,828441372
31/12/2035	0,818797613
30/06/2036	0,809025435
31/12/2036	0,799063858
30/06/2037	0,789236123
31/12/2037	0,779269463
30/06/2038	0,76954067
31/12/2038	0,759780286
30/06/2039	0,75035845
31/12/2039	0,740915727
30/06/2040	0,731963805
31/12/2040	0,723348488
30/06/2041	0,715086794
31/12/2041	0,707092059
30/06/2042	0,69944328
31/12/2042	0,691880361
30/06/2043	0,684600179
31/12/2043	0,677310496
30/06/2044	0,670160099
31/12/2044	0,662862007
30/06/2045	0,655798314
31/12/2045	0,648365276
30/06/2046	0,641017055
31/12/2046	0,633535202
30/06/2047	0,625985926
31/12/2047	0,618353289
30/06/2048	0,610746734
31/12/2048	0,603067233

Spettabile  
Cassa depositi e prestiti società per azioni  
Via Goito n. 4  
00185 Roma  
Italia

\_\_\_\_\_ [LUOGO], \_\_/\_\_/\_\_ [DATA]<sup>1</sup>

Egregi Signori,

con la presente Vi proponiamo la stipulazione di un contratto avente ad oggetto la rinegoziazione dei prestiti concessi dalla CDP e riportati nell'Elenco Prestiti di cui all'allegato 1 al Contratto di Rinegoziazione, contrassegnati con i numeri di posizione ivi indicati, alle condizioni specificate nella Lettera - Circolare e di seguito riportate. La presente proposta è valida dalla Data di Proposta Contrattuale ed è irrevocabile, ai sensi dell'articolo 1329 del codice civile, fino alle ore 24:00 (ventiquattro) del giorno \_\_\_\_\_ 2020 (ciascun termine con iniziale maiuscola, come di seguito definito).

\* \* \*

## CONTRATTO DI RINEGOZIAZIONE DESTINATO ALLE REGIONI ED ALLE PROVINCE AUTONOME

### TRA

\_\_\_\_\_ (l'“Ente”) rappresentato da  
\_\_\_\_\_ nella sua qualità  
di \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ in base ai poteri  
attribuiti da \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_;

### E

\_\_\_\_\_ (il “Tesoriere”) rappresentato da  
\_\_\_\_\_ in qualità di  
\_\_\_\_\_ in base ai poteri attribuiti da  
\_\_\_\_\_, che sottoscrive il  
presente contratto ai fini di quanto previsto all'Articolo 5, Articolo 7 e Articolo 11;

- da un lato-

### E

**Cassa depositi e prestiti società per azioni**, con sede in Roma, Via Goito, n. 4, capitale sociale € 4.051.143.264 (euro quattromiliardicinquantunomilioneicentoquarantatremiladuecentosessantaquattro/00), interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767 – C.F. ed iscrizione nel Registro

<sup>1</sup> Inserire data (gg/mm/aa).

delle Imprese di Roma n. 80199230584, partita IVA n. 07756511007, rappresentata come specificato in calce al Contratto ("CDP");

- dall'altro lato -

l'Ente, il Tesoriere e la CDP, congiuntamente, denominati di seguito le "Parti".

#### PREMESSO CHE

- a) la CDP ha concesso all'Ente i prestiti indicati nell'elenco di cui all'allegato 1 al Contratto di Rinegoziazione (l'"**Elenco Prestiti**"), per farne parte integrante e sostanziale, contrassegnati con il numero di posizione ivi indicato (i "**Prestiti Originari**"), il cui Debito Residuo Prestito Originario (come di seguito definito), risulta pari, in relazione a ciascun Prestito Originario, a quanto indicato nell'Elenco Prestiti, il cui contenuto l'Ente dichiara di conoscere, accettare ed approvare integralmente;
- b) con legge regionale n. [●] del [●] pubblicata nel B.U. dell'Ente (n. [●] del [●]) è stato approvato il bilancio di previsione finanziario;
- c) con legge regionale n. [●] del [●], pubblicata nel B.U. dell'Ente (n. [●] del [●]) è stata autorizzata la modifica di parte dei termini e condizioni di cui al contratto di Prestito Originario e, in esecuzione della sopra citata legge regionale, l'Ente, con provvedimento, n. \_\_\_\_\_, assunto in data \_\_\_\_\_, da \_\_\_\_\_, esecutivo a tutti gli effetti di legge, valutata la convenienza economico-finanziaria della Rinegoziazione (come di seguito definita), ha deliberato di procedere alla stipula del Contratto di Rinegoziazione, sulla base delle condizioni e con le modalità indicate nella Lettera - Circolare (come di seguito definita);
- d) in forza della sopracitata legge regionale, l'Ente iscrive nel proprio bilancio di previsione finanziario, per tutta la durata dei Prestiti Rinegoziati (come di seguito definiti), le somme occorrenti per il pagamento degli importi di cui è debitore, a titolo di capitale ed interessi, per il rimborso del medesimo;
- e) l'Ente dichiara che la Rinegoziazione avviene nel rispetto della normativa statale e regionale applicabile, ivi compresa quella relativa al limite di indebitamento, e di aver adempiuto ad ogni formalità prevista dalla normativa statale e regionale ai fini del perfezionamento della Rinegoziazione;
- f) l'Ente dichiara di conoscere, accettare ed approvare integralmente le condizioni della Rinegoziazione, rese note dalla CDP con la Lettera - Circolare;
- g) l'Ente dichiara di aver presentato, nel corso della fase istruttoria per l'accesso alla Rinegoziazione, i documenti indicati come necessari nella Lettera - Circolare, confermandone la validità e vigenza alla Data di Proposta Contrattuale (come di seguito definita), tra i quali il Mandato di Addebito in Conto (come di seguito definito);
- h) l'Ente, unitamente alla presente proposta, trasmette alla CDP: i) il documento, sottoscritto digitalmente, concernente l'approvazione specifica, da parte dell'Ente medesimo, delle clausole del Contratto di Rinegoziazione cui si applichi l'art. 1341, secondo comma del Codice Civile; e ii) il documento, sottoscritto digitalmente, concernente l'approvazione specifica, da parte del Tesoriere, delle clausole del Contratto di Rinegoziazione cui si applichi l'art. 1341, secondo comma del Codice Civile;

- i) l'Ente dichiara che la presente proposta è integralmente conforme al, ed è stata compilata utilizzando il, modello contrattuale predisposto e reso disponibile dalla CDP.

## TUTTO CIÒ PREMESSO

L'Ente propone di regolare come segue i propri rapporti con la CDP.

### Articolo 1 Oggetto, Premesse e Definizioni

1. Il Contratto di Rinegoziazione regola la Rinegoziazione dei Prestiti Originari. Ciascuno dei Prestiti Originari così come rinegoziato ai sensi del Contratto di Rinegoziazione (il “**Prestito Rinegoziato**”) è rimborsato secondo il proprio Piano di Ammortamento (come di seguito definito), è assistito, a seconda dei casi, dalla relativa Delegazione di Pagamento ovvero dal relativo Mandato Irrevocabile e conserva la propria autonomia rispetto agli altri Prestiti Rinegoziati, con riferimento ad ogni termine e condizione. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, e salvo che il Contratto di Rinegoziazione non disponga diversamente, il verificarsi di eventi che comportino la risoluzione ovvero il rimborso anticipato di un Prestito Rinegoziato non avrà effetto sugli altri Prestiti Rinegoziati, che continueranno ad essere regolati sulla base del Contratto di Rinegoziazione.
2. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del Contratto di Rinegoziazione.
3. Nel Contratto di Rinegoziazione, i termini in lettera maiuscola di seguito elencati hanno il seguente significato:

“**Atto Originario**” indica, a seconda dei casi, l'atto amministrativo o il contratto mediante il quale è stato concesso ciascun Prestito Originario, come eventualmente di volta in volta modificato antecedentemente alla Data di Accettazione;

“**Atto Rinegoziato**” indica ciascun Atto Originario come modificato ai sensi del Contratto di Rinegoziazione;

“**CDP**” indica la Cassa depositi e prestiti società per azioni;

“**Codice Etico**” indica il codice etico adottato dalla CDP e reso da questa disponibile nel Sito Internet;

“**Contratto di Rinegoziazione**” indica il presente contratto di rinegoziazione delle condizioni dei Prestiti Originari;

“**Data di Accettazione**” indica la data in cui la CDP invia all'Ente la proposta contrattuale sottoscritta per accettazione ed ottiene riscontro telematico della ricezione della proposta medesima da parte dell'Ente;

“**Data di Pagamento**” indica a partire dal 31 dicembre 2020 (incluso) e fino alla Data di Scadenza (inclusa), il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno;

“**Data di Proposta Contrattuale**” indica la data in cui la proposta contrattuale è ricevuta dalla CDP;

“**Data di Scadenza**” indica il giorno, mese, anno di scadenza di ciascun Prestito Rinegoziato come specificamente indicato nell'Elenco Prestiti;

“**Debito Residuo Prestito Originario**” indica, in relazione a ciascun Prestito Originario, il debito residuo risultante alla Data di Accettazione, specificamente indicato nell'Elenco Prestiti;

“**Debito Residuo Prestito Rinegoziato**” indica, in relazione a ciascun Prestito Rinegoziato, ad ogni data, un importo pari alla differenza tra il Debito Residuo Prestito Originario e la somma delle quote capitale rimborsate ai sensi del Contratto di Rinegoziazione;

“**Delegazione di Pagamento**” ha il significato attribuito a tale locuzione al successivo Articolo 5, comma 1;

“**Elenco Prestiti**” ha il significato attribuito a tale locuzione alla premessa a) del Contratto di Rinegoziazione;

“**Ente**” indica la Regione che sottoscrive il Contratto di Rinegoziazione;

“**Evento di Risoluzione**” ha il significato attribuito a tale locuzione al successivo Articolo 7, comma 4;

“**Giorno TARGET**” indica un giorno in cui sia funzionante il sistema TARGET (*Trans- European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfert System*);

“**Interessi di Mora**” ha il significato attribuito a tale locuzione al successivo Articolo 4, comma 1;

“**Lettera - Circolare**” indica la lettera-circolare CDP prot. n. [●] del [●] avente ad oggetto “*Rinegoziazione per il secondo semestre del 2020 dei prestiti concessi a Regioni e Province Autonome*”;

“**Mandato di Addebito in Conto**” indica il mandato per addebito diretto, debitamente sottoscritto dall’Ente, il cui schema è definito dalla CDP e reso disponibile nell’area riservata Enti Locali e P.A. del Sito Internet;

“**Mandato Irrevocabile**” ha il significato attribuito a tale locuzione al successivo Articolo 5, comma 1;

“**Modello D. Lgs. 231/01**” indica il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, adottato dalla CDP ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i., i cui principi sono resi disponibili dalla CDP nel Sito Internet;

“**Parametro Euribor**” indica la media aritmetica, arrotondata alla terza cifra decimale, dei valori del tasso EURIBOR a sei mesi rilevato, secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360 e riportato alla pagina EURIBOR01 del circuito Reuters, nei cinque Giorni TARGET che decorrono dal terzo lunedì (incluso) del mese immediatamente precedente l’inizio del semestre di riferimento;

“**Periodo di Interessi**” indica il periodo semestrale che intercorre tra ciascuna Data di Pagamento (esclusa) e la Data di Pagamento immediatamente successiva (inclusa) ad eccezione del Primo Periodo di Interessi;

“**Piano di Ammortamento**” indica il piano di ammortamento di ciascun Prestito Rinegoziato, inviato dalla CDP all’Ente entro il 30 giugno 2021;

“**Piano di Ammortamento della Somma da Rimborsare**” indica, nel caso di rimborso anticipato volontario totale o parziale, il piano di ammortamento definito sulla base della Somma da Rimborsare, del Tasso di Interesse Post e della Data di Scadenza;

“**Prestito Originario**” indica ciascun prestito incluso nell’Elenco Prestiti, come specificato nella premessa a) del Contratto di Rinegoziazione;

“**Prestito Rinegoziato**” ha il significato attribuito a tale locuzione al precedente comma 1;

“**Primo Periodo di Interessi**” indica il Periodo di Interessi intercorrente tra il 1° luglio 2020 (incluso) ovvero, in caso di Prestito Originario erogato successivamente al 1° luglio 2020, la data di erogazione del prestito (inclusa) e il 31 dicembre 2020 (incluso);

“**Rate Semestrali**” ha il significato attribuito a tale locuzione al successivo Articolo 2, comma 1;

“**Rinegoziazione**” indica l’operazione di rinegoziazione dei Prestiti Originari di cui al Contratto di Rinegoziazione;

“**Sito Internet**” indica il Sito Internet della CDP, [www.cdp.it](http://www.cdp.it);

“**Somma da Rimborsare**” indica la quota del Debito Residuo Prestito Rinegoziato, fino a concorrenza del medesimo, del quale l’Ente richiede il rimborso anticipato volontario, ai sensi dell’Articolo 6;

“**Tasso di Interesse Originario**” indica il tasso di interesse applicato a ciascun Prestito Originario ai sensi del relativo Atto Originario;

“**Tasso di Interesse Post**” ha il significato attribuito a tale locuzione al successivo Articolo 3, comma 1;

“**Tesoriere**” indica il soggetto che svolge, pro tempore, il servizio di tesoreria dell’Ente.

4. A meno che il contesto richieda altrimenti, le definizioni comprendenti numeri singolari includono il plurale, e vice-versa, e le definizioni di qualsiasi genere includono tutti i generi.

## Articolo 2

### Ammortamento dei Prestiti Rinegoziati

1. Con effetto dalla Data di Accettazione e fino alla Data di Scadenza, l’Ente si obbliga ad effettuare il rimborso di ciascun Debito Residuo Prestito Rinegoziato mediante il pagamento di rate semestrali (le “**Rate Semestrali**”), a partire dal 31 dicembre 2020, secondo quanto indicato nell’Elenco Prestiti e nel

Piano di Ammortamento, con riferimento a ciascun Prestito Rinegoziato, ossia, in particolare, mediante la corresponsione di:

- (i) una Rata Semestrale in scadenza alla Data di Pagamento del 31 dicembre 2020, comprensiva di capitale ed interessi, la cui quota capitale è pari al minore importo tra la quota capitale prevista per tale scadenza dal piano di ammortamento di ciascun Prestito Originario e lo 0,25% del Debito Residuo Prestito Originario; e
  - (ii) Rate Semestrali, costanti, comprensive di capitale ed interessi, in scadenza alle Date di Pagamento successive al 1° gennaio 2021, sino alla Data di Scadenza (inclusa), le cui quote capitale crescenti sono calcolate sulla base del piano di ammortamento sviluppato secondo il metodo “francese”, a rate costanti posticipate, del Debito Residuo Prestito Rinegoziato risultante alla data del 1° gennaio 2021.
2. La CDP comunica, almeno 30 (trenta) giorni di calendario prima della relativa Data di Pagamento, l'esatto importo della rata da pagare. La mancata comunicazione dell'esatto importo della rata non esime l'Ente dall'obbligo di pagamento alla scadenza prevista dal Contratto di Rinegoziazione secondo il Piano di Ammortamento.

### **Articolo 3** **Interessi**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021 (incluso) sul Debito Residuo Prestito Rinegoziato maturano interessi al tasso fisso nominale annuo indicato nell'Elenco Prestiti in relazione a ciascun Prestito Rinegoziato (il “**Tasso di Interesse Post**”) secondo il criterio di calcolo giorni 30/360. Resta inteso tra le Parti che nel periodo intercorrente tra la Data di Accettazione (inclusa) e il 31 dicembre 2020 (incluso) sul Debito Residuo Originario continuano a maturare interessi al Tasso di Interesse Originario, senza soluzione di continuità e secondo il criterio di calcolo previsto da ciascun Atto Originario.
2. Gli interessi, calcolati secondo quanto previsto al precedente comma 1, sono corrisposti dall'Ente:
  - (i) con riferimento al Primo Periodo di Interessi, alla Data di Pagamento del 31 dicembre 2020;
  - (ii) con riferimento a ciascun Periodo di Interessi successivo al Primo Periodo di Interessi, a ciascuna Data di Pagamento in cui scade il relativo Periodo di Interessi, unitamente alle relative quote capitale calcolate ai sensi del precedente Articolo 2, comma 1.
3. Qualora il Tasso di Interesse Post, come determinato ai sensi del presente Articolo, configuri una violazione di quanto disposto dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 e successive modifiche e della relativa normativa di attuazione, il Tasso di Interesse Post applicabile sarà pari al tasso di volta in volta corrispondente al limite massimo consentito dalla legge.
4. Le Parti prendono atto e riconoscono che il Contratto di Rinegoziazione non costituisce novazione del rapporto obbligatorio di cui a ciascun Prestito Originario e, pertanto, non si applica al Tasso di Interesse Post la disciplina relativa ai tassi di interesse massimi per i prestiti di scopo della CDP di cui all'articolo 12, comma 2, del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004.

### **Articolo 4** **Interessi di mora**

1. Nel caso di ritardo da parte dell'Ente nell'effettuazione di qualsivoglia pagamento dovuto in base a ciascun Atto Rinegoziato per capitale od interessi o ad altro titolo, a qualsiasi causa attribuibile, saranno dovuti, sull'importo non pagato, gli interessi di mora, calcolati ad un tasso pari al Parametro Euribor, in vigore nel periodo in cui maturano gli interessi di mora medesimi, maggiorato di tre punti percentuali (gli “**Interessi di Mora**”).

2. Gli Interessi di Mora saranno calcolati sull'importo non pagato secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360.
3. Gli Interessi di Mora decorreranno di pieno diritto fino alla data di effettivo pagamento, senza bisogno di alcuna intimazione né messa in mora, ma soltanto per l'avvenuta scadenza del termine e senza pregiudizio della facoltà di considerare risolto il relativo Atto Rinegoziato per inadempimento dell'Ente, come previsto dal successivo Articolo 7, e di ottenere il rimborso totale delle residue somme dovute per capitale, interessi ed eventuali accessori.
4. Qualora il tasso di interesse come determinato ai sensi del presente Articolo configuri una violazione di quanto disposto dalla Legge 7 marzo 1996, n. 108 e successive modifiche ed integrazioni, il tasso di interesse applicabile sarà pari al tasso di interesse di volta in volta corrispondente al limite massimo consentito dalla legge.

## Articolo 5 Garanzia

1. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dai Prestiti Rinegoziati, l'Ente:
  - (i) iscrive nei propri bilanci di previsione, per tutta la durata dei Prestiti Rinegoziati, le somme delle quali è debitore ai sensi degli Atti Rinegoziati, istituendo su tali somme vincolo speciale in favore della CDP;
  - (ii) conferisce al Tesoriere, che mediante la sottoscrizione del contratto accetta, mandato irrevocabile ovvero delegazione di pagamento, (rispettivamente, il "**Mandato Irrevocabile**" ovvero la "**Delegazione di Pagamento**") anche nell'interesse della CDP affinché il Tesoriere: *[SELEZIONARE A SECONDA DEI CASI IL PARAGRAFO COERENTE CON LA DISCIPLINA APPLICABILE]*
    - secondo il modello disciplinato dalla L.R. \_\_\_\_\_<sup>2</sup> corrisponda alla CDP, per tutta la durata dei Prestiti Rinegoziati, le somme dovute ai sensi degli Atti Rinegoziati, secondo quanto risultante dal Piano di Ammortamento, essendo, a tal fine, sin \_\_\_\_\_ d'ora, autorizzato dall'Ente \_\_\_\_\_ medesimo a-  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.
    - ai sensi e per gli effetti dell'art. 1723, secondo comma Codice Civile, corrisponda alla CDP, per tutta la durata dei Prestiti Rinegoziati, le somme dovute ai sensi degli Atti Rinegoziati, secondo quanto risultante dal Piano di Ammortamento, essendo, a tal fine, sin d'ora, autorizzato dall'Ente ad accantonare, in ogni esercizio finanziario, le somme necessarie al suddetto adempimento, a valere sul totale delle entrate proprie ovvero delle entrate di cui al comma 6 dell'articolo 62 del D. Lgs. n. 118/2011, rimosse dall'Ente<sup>4</sup>,

<sup>2</sup> Inserire gli estremi della vigente normativa regionale avente ad oggetto il rilascio di garanzie per il rimborso di mutui e prestiti contratti dall'Ente.

<sup>3</sup> Inserire la sintesi degli obblighi del Tesoriere come prevista alla vigente normativa regionale avente ad oggetto il rilascio di garanzie per il rimborso di mutui e prestiti contratti dall'Ente.

<sup>4</sup> La clausola sarà adattata in relazione alla normativa che regola il bilancio della Regione interessata.

con priorità rispetto alle altre spese di natura obbligatoria ovvero ad apporre specifici vincoli sull'anticipazione di tesoreria concessa e disponibile.

2. La Delegazione di Pagamento o il Mandato Irrevocabile di cui al comma 1 che precede sostituisce, ad ogni effetto di legge, gli atti di delega rilasciati, ovvero i mandati conferiti, a garanzia dei Prestiti Originari, a decorrere dal [31 dicembre 2020 (incluso)], salvo quanto previsto dal successivo Articolo 7, comma 3.
3. Alla scadenza del vigente contratto di tesoreria, l'Ente si impegna a comunicare alla CDP, a mezzo telefax o PEC, senza indugio, l'identità del nuovo Tesoriere. L'Ente si obbliga altresì

[SELEZIONARE A SECONDA DEI CASI IL PARAGRAFO COERENTE CON LA DISCIPLINA APPLICABILE]

- a conferire a ciascun Tesoriere *pro tempore* Delegazione di Pagamento ovvero Mandato Irrevocabile secondo il modello disciplinato dalla L.R. \_\_\_\_\_<sup>5</sup>.
- ad inserire nei contratti di tesoreria che saranno stipulati per tutta la durata del Prestito Rinegoziato clausole che impongano ai futuri Tesorieri le obbligazioni di cui al presente Articolo.

## **Articolo 6**

### **Rimborso anticipato volontario**

1. La CDP e l'Ente convengono espressamente che il rimborso anticipato volontario di ciascun Prestito Rinegoziato sia consentito a partire dal 31 dicembre 2021 e che venga disciplinato, rispettivamente:
  - (i) relativamente a ciascun Prestito Rinegoziato nel cui Atto Originario sia previsto un Tasso di Interesse Originario fisso, nei termini ed alle condizioni stabiliti dall'Atto Originario medesimo; e
2. relativamente a ciascun Prestito Rinegoziato nel cui Atto Originario sia previsto un Tasso di Interesse Originario variabile, nei termini ed alle condizioni stabiliti dai successivi commi del presente Articolo. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 1, è facoltà dell'Ente di effettuare il rimborso totale o parziale, in via anticipata, di ciascun Prestito Rinegoziato nel cui Atto Originario sia previsto un Tasso di Interesse Originario variabile, nei seguenti termini e alle seguenti condizioni:
  - (a) in corrispondenza di ciascuna Data di Pagamento, previa richiesta scritta che deve pervenire alla CDP, mediante telefax o PEC, almeno 30 (trenta) giorni prima della Data di Pagamento prescelta per il rimborso. Resta inteso che qualora il pagamento delle somme indicate al successivo paragrafo (b) non venga effettuato entro la Data di Pagamento stabilita per il rimborso, la domanda di rimborso anticipato si intenderà revocata e le somme eventualmente corrisposte oltre il termine previsto saranno restituite dalla CDP all'Ente; ecorrispondendo alla CDP, secondo le tempistiche di cui al precedente paragrafo (a):
    - I. la Somma da Rimborsare;
    - II. l'intera Rata Semestrale (comprensiva di quota capitale e quota interessi) in scadenza alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso;
    - III. eventuali ulteriori interessi, anche di mora, maturati e non pagati;
    - IV. un indennizzo di importo pari al differenziale, se positivo, tra (a) la somma dei valori attuali delle rate di ammortamento residue risultanti dal Piano di Ammortamento della

---

<sup>5</sup> Inserire gli estremi della vigente normativa regionale avente ad oggetto il rilascio di garanzie per il rimborso di mutui e prestiti contratti dall'Ente.

Somma da Rimborsare, calcolati con riferimento alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso impiegando i fattori di sconto calcolabili sulla base della curva dei tassi depositi swap rilevabile dalle pagine EURIBOR01 e ICESWAP2 (11:00 AM Frankfurt) del circuito Reuters del terzo venerdì antecedente la Data di Pagamento prescelta per il rimborso e (b) la Somma da Rimborsare. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, tali fattori di sconto non fossero disponibili, i valori attuali delle rate di ammortamento residue, risultanti dal Piano di Ammortamento della Somma da Rimborsare, sono calcolati sulla base di un tasso di reimpiego pari al tasso Interest Rate Swap (IRS) quotato, il terzo venerdì antecedente la Data di Pagamento prescelta per il rimborso, per una scadenza pari alla metà della durata residua del Prestito, arrotondata all'intero superiore corrispondente ad una scadenza per cui è rilevabile una quotazione dalla pagina ICESWAP2 (11:00 AM Frankfurt) del circuito Reuters. Qualora il venerdì non sia un Giorno TARGET e/o non sia un giorno lavorativo bancario sulla piazza di Roma, si farà riferimento al Giorno TARGET, che sia anche un giorno lavorativo bancario sulla piazza di Roma, immediatamente antecedente.

3. A seguito del rimborso anticipato parziale di cui al precedente comma 2, il Piano di Ammortamento sarà rideterminato sulla base del Debito Residuo Prestito Rinegoziato risultante dopo il perfezionamento del rimborso anticipato, del Tasso di Interesse Post e della Data di Scadenza, come differenza tra il Piano di Ammortamento del Prestito Rinegoziato e il Piano di Ammortamento della Somma da Rimborsare.

#### **Articolo 7**

#### **Recesso e risoluzione**

1. Nel caso in cui (i) si verifichi il mancato pagamento della Rata Semestrale in scadenza al 31 dicembre 2020 senza che vi sia posto rimedio entro 30 (trenta) giorni di calendario dal momento in cui l'inadempimento si è verificato, ovvero (ii) una delle dichiarazioni e/o garanzie rilasciate dall'Ente ai sensi del Contratto di Rinegoziazione si riveli falsa, incompleta, non corretta o non accurata, la CDP, fino alla data di effettivo pagamento da parte dell'Ente della Rata Semestrale in scadenza al 31 dicembre 2020 o di altro importo dovuto ai sensi del Contratto di Rinegoziazione, potrà recedere dal Contratto di Rinegoziazione, limitatamente ai Prestiti Rinegoziati relativamente ai quali si sia verificato il mancato o ritardato pagamento e/o l'Ente abbia reso le predette dichiarazioni e/o garanzie.
2. Si conviene espressamente che abbia luogo la risoluzione, a norma dell'articolo 1456 del Codice Civile, del Contratto di Rinegoziazione in caso di mancato o ritardato pagamento da parte dell'Ente di qualsiasi indebitamento di natura finanziaria, nei confronti della CDP, risultante al 31 dicembre 2020.
3. Il recesso o la risoluzione di cui rispettivamente ai precedenti commi 1 e 2 si verificheranno nel momento in cui la CDP darà comunicazione all'Ente, mediante telefax, PEC o lettera raccomandata a/r, dell'esercizio della facoltà di recedere o risolvere e, di conseguenza, ai Prestiti Rinegoziati oggetto del recesso o della risoluzione non sarà applicabile il Contratto di Rinegoziazione e torneranno ad applicarsi, senza soluzione di continuità, gli Atti Originari, restando fermi gli atti di delega rilasciati, o i mandati conferiti, a garanzia dei relativi Prestiti Originari. Resta inteso che, ove legittimamente esercitato, il recesso non potrà comportare alcuna pretesa di corrispettivo, a qualsiasi titolo, da parte dell'Ente, ivi compreso il risarcimento dei danni.
4. Ferma restando la facoltà della CDP di risolvere gli Atti Rinegoziati ai sensi di quanto già previsto ai sensi degli Atti Originari, si conviene espressamente che abbia luogo la risoluzione, a norma dell'articolo 1456 del Codice Civile, degli Atti Rinegoziati, al verificarsi di uno dei seguenti eventi (gli "**Eventi di Risoluzione**"):

- a) mancato o ritardato pagamento di qualsivoglia importo dovuto ai sensi di ciascun Atto Rinegoziato, senza che vi sia posto rimedio entro 30 (trenta) giorni di calendario dal momento in cui l'inadempimento si è verificato;
- b) non corrispondenza al vero o incompletezza di qualsiasi dichiarazione rilasciata dall'Ente, ai sensi del Contratto di Rinegoziazione;
- c) inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni di cui all'Articolo 5, all'Articolo 8, e all'Articolo 13;
- d) i) mancato pagamento da parte dell'Ente di un qualsiasi indebitamento di natura finanziaria (diverso da quello derivante dal relativo Atto Rinegoziato), alla relativa scadenza, ovvero al termine del periodo di grazia ad esso applicabile, per un ammontare complessivo superiore ad euro cinque milioni ovvero ii) obbligo per l'Ente, conseguente ad inadempimento, di far fronte anticipatamente ad uno o più altri impegni finanziari che, complessivamente considerati, abbiano un importo superiore ad euro cinque milioni.

Fermo restando quanto previsto alla precedente lettera d), il verificarsi di uno degli Eventi di Risoluzione comporterà la risoluzione degli Atti Rinegoziati limitatamente ai Prestiti Rinegoziati relativamente ai quali l'Evento di Risoluzione si è verificato.

- 5. La risoluzione degli Atti Rinegoziati si verificherà nel momento in cui la CDP comunicherà all'Ente mediante telefax, PEC o lettera raccomandata a/r l'intenzione di avvalersi della risoluzione ai sensi del precedente comma 4. In ogni altro caso, si applicherà la risoluzione per inadempimento ai sensi dell'articolo 1453 del Codice Civile.
- 6. In conseguenza della risoluzione degli Atti Rinegoziati ai sensi del presente Articolo 7, l'Ente dovrà, entro 15 (quindici) giorni di calendario dalla relativa richiesta della CDP, rimborsare, relativamente al Prestito Rinegoziato cui sia riferibile l'Evento di Risoluzione: i) l'importo erogato al netto del capitale ammortizzato, ii) gli interessi maturati fino alla data di risoluzione, iii) gli eventuali interessi di mora fino al giorno dell'effettivo pagamento e gli altri accessori, iv) il risarcimento del maggior danno derivante alla CDP dal rimborso anticipato calcolato secondo i medesimi criteri utilizzati per il calcolo dell'indennizzo dovuto in caso di rimborso anticipato ai sensi dell'Articolo 6 del Contratto di Rinegoziazione, v) un importo pari allo 0,125% del Debito Residuo Prestito Rinegoziato.
- 7. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 1, qualora i) uno qualsiasi degli impegni assunti dall'Ente con riferimento al Codice Etico o al Modello D. Lgs. 231/01, ai sensi del successivo Articolo 13 non sia adempiuto ovvero ii) una delle dichiarazioni rilasciate dall'Ente ai sensi del Contratto di Rinegoziazione si riveli falsa, incompleta, non corretta o non accurata con riferimento ai fatti ed alle circostanze esistenti alla data in cui tale dichiarazione è stata rinnovata, la CDP avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, degli Atti Rinegoziati.
- 8. L'Ente si impegna a risarcire, manlevare e tenere indenne la CDP rispetto ad ogni costo, spesa, perdita, passività, onere o pregiudizio, anche reputazionale, sostenuti o subiti che non si sarebbero verificati ove le dichiarazioni rilasciate dall'Ente contenute nel Contratto di Rinegoziazione fossero state veritiere, complete, corrette ed accurate e gli impegni sopra descritti fossero stati puntualmente adempiuti.

## **Articolo 8 Pagamenti**

- 1. Tutti i pagamenti in adempimento dell'obbligo di rimborso di ciascun Prestito Rinegoziato dovranno essere effettuati in euro, mediante addebito automatico effettuato dal Tesoriere nel conto corrente bancario intestato all'Ente precedentemente comunicato alla CDP. L'Ente si impegna a comunicare per iscritto alla CDP, senza indugio, e comunque almeno 20 (venti) giorni prima della Data di Pagamento, l'eventuale variazione del codice IBAN riferito al predetto conto corrente.

2. A tal fine l'Ente ha impartito al Tesoriere apposita disposizione irrevocabile di addebito nel conto corrente di cui al precedente comma 1, di tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dalla CDP al Tesoriere e contrassegnati con le coordinate della CDP indicate nel Mandato di Addebito in Conto.
3. L'Ente, sino alla totale estinzione di ciascun Prestito Rinegoziato, è tenuto a:
  - (i) mantenere acceso il conto corrente su cui sono domiciliati l'addebito delle somme dovute ai sensi degli Atti Rinegoziati e l'accredito delle entrate proprie ovvero delle entrate di cui al comma 6 dell'articolo 62 del D. Lgs. n. 118/2011;
  - (ii) non modificare alcuna delle suddette istruzioni, senza il previo consenso scritto della CDP.
4. Resta inteso che qualora la Data di Pagamento non sia un Giorno TARGET, il pagamento sarà posticipato al Giorno TARGET immediatamente successivo. Ferma restando la disciplina relativa alla compensazione di cui agli Atti Originari, in nessun caso possono essere effettuati pagamenti parziali. Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per la CDP di richiedere il pagamento di quanto dovuto dall'Ente ai sensi degli Atti Rinegoziati nei modi che riterrà più opportuni, incluso il bonifico bancario.

#### **Articolo 9 Conferma delle previsioni**

1. Il Contratto di Rinegoiazione non costituisce novazione del rapporto obbligatorio di cui a ciascun Atto Originario.
2. Restano pertanto confermati, per tutto quanto non espressamente modificato con il Contratto di Rinegoiazione, i termini, le condizioni e gli impegni di cui a ciascun Atto Originario, incluse le originarie destinazioni dei Prestiti Originari, fatta eccezione per la possibilità di variazione del regime di tasso di interesse da variabile a fisso eventualmente prevista per i Prestiti Originari.

#### **Articolo 10 Comunicazioni**

1. Qualsiasi comunicazione relativa ai Prestiti Rinegoziati, dovrà essere inviata a mezzo telefax, PEC o lettera raccomandata a/r agli indirizzi e al numero di fax sotto indicati (salvo che una parte abbia comunicato per iscritto all'altra, con quindici giorni di preavviso, un diverso indirizzo e/o un diverso numero di fax o indirizzo PEC) e si riterrà efficacemente e validamente eseguita al momento del ricevimento, se inviata tramite lettera raccomandata a/r, o al momento in cui verrà ottenuto il rapporto di trasmissione, se inviata via telefax o la ricevuta di avvenuta consegna, se inviata per PEC:

CDP:

Cassa depositi e prestiti società per azioni

Via Goito, 4

00185 Roma

Fax: da 06/4221.4026

PEC: [cdpspa@pec.cdp.it](mailto:cdpspa@pec.cdp.it)

Att.: Finanziamenti Pubblici - Rinegoiazione Regioni II semestre 2020

Ente:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Fax:

PEC:  
Att.:

Tesoriere:

\_\_\_\_\_

Fax:  
PEC:  
Att.:

2. Gli indirizzi sopra menzionati costituiscono a tutti gli effetti il domicilio della CDP e dell'Ente in relazione a ciascun Prestito Rinegoziato.

### **Articolo 11 Foro competente**

Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, conclusione o risoluzione del Contratto di Rinegoziazione, o comunque ad esso relativa, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

### **Articolo 12 Trattamento fiscale**

Il Contratto di Rinegoziazione è esente dall'imposta di registro e da ogni altro tributo o diritto ai sensi dell'articolo 5, comma 24, del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269.

### **Articolo 13 Dichiarazioni ed Impegni dell'Ente**

1. L'Ente dichiara di aver preso visione e di conoscere integralmente i principi del Codice Etico e del Modello D. Lgs. 231/01 della CDP, resi disponibili sul Sito Internet.
2. L'Ente si impegna a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare a violare i principi specificati nel Codice Etico e nel Modello D. Lgs. 231/01:
  - a) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione e/o direzione della CDP o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
  - b) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti cui alla precedente lettera a); e
  - c) i collaboratori esterni della CDP.
3. L'Ente dichiara che le obbligazioni di pagamento derivanti dagli Atti Rinegoziati sono collocate almeno nello stesso grado in cui sono collocate le obbligazioni nei confronti di tutti gli altri creditori dell'Ente non muniti di prelazione. Per tutta la durata dei Prestiti Rinegoziati, l'Ente farà sì che le obbligazioni di pagamento da esso assunte ai sensi dei Prestiti Rinegoziati medesimi si collochino e continuino a collocarsi almeno nello stesso grado rispetto a tutte le altre obbligazioni presenti e future, salvo per quelle obbligazioni che sono per legge sovraordinate ai sensi della normativa applicabile all'Ente.
4. L'Ente si impegna a non creare ed a fare in modo che non si crei alcun diritto di garanzia, vincolo, privilegio, gravame od altro diritto a favore di terzi sui propri beni, o parte di essi, né su alcun altro bene o diritto dell'Ente, salvo che analogo diritto di garanzia, vincolo, privilegio, gravame od altro

diritto venga prestato dall'Ente a favore della CDP.

5. Le Parti convengono espressamente che tutti gli impegni assunti dall'Ente in relazione a ciascun Prestito Originario in quanto compatibili con il Contratto di Rinegoziazione, rimangono fermi e vincolanti.

\* \* \*

Qualora siate d'accordo sul contenuto di quanto precede, Vi preghiamo di volerci restituire la presente proposta da Voi debitamente sottoscritta in segno di integrale ed incondizionata accettazione.

Distinti saluti,

---

[FIRMA ENTE] [INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]

---

[FIRMA TESORIERE] [INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]

L'Ente dichiara di approvare specificamente, ai sensi dell'articolo 1341, secondo comma, del Codice Civile, le seguenti clausole:

- Articolo 5 (Garanzia)
- Articolo 6 (Rimborso anticipato volontario)
- Articolo 7 (Recesso e risoluzione)
- Articolo 8 (Pagamenti)
- Articolo 11 (Foro competente)
- Articolo 13 (Dichiarazioni ed Impegni dell'Ente)

---

[FIRMA ENTE] [INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]

Il Tesoriere dichiara di approvare specificamente, ai sensi dell'articolo 1341, secondo comma, del Codice Civile, le seguenti clausole:

- Articolo 5 (Garanzia)

- Articolo 7 (Recesso e risoluzione)
- Articolo 11 (Foro competente)

---

[FIRMA TESORIERE] [INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]

PER ACCETTAZIONE

---

[FIRMA CDP] [INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]

## ALLEGATO 1

### ELENCO PRESTITI

n.	Regione	Identificativo Prestito Originario (*)	Debito Residuo Prestito Originario al 01/07/2020 (**)	Tasso di interesse Originario (***) %	Tasso di interesse Post %	Rata 31/12/2020 (ante)	Quota interessi del 31/12/2020 (ante)	Rata post (capitale + interessi) del 31/12/2020	Rata post (capitale + interessi) dal 30/06/2021 alla Data di Scadenza	Data di Scadenza (Post)
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

(\*) L'identificativo del prestito è quello Originario e verrà successivamente modificato e comunicato all'Ente da CDP

(\*\*) In caso di prestito erogato successivamente al 1° Luglio 2020, il valore è riferito al debito residuo alla data di erogazione del prestito

(\*\*\*) Per i Prestiti Originari regolati a tasso variabile è indicato il valore riferito allo spread. Il tasso di interesse applicato al Prestito Originario è determinato sommando lo spread al Parametro Euribor previsto negli Atti Originari.

\_\_\_\_\_ [LUOGO], \_\_/\_\_/\_\_ [DATA]<sup>6</sup>

## CONTRATTO DI RINEGOZIAZIONE DESTINATO ALLE REGIONI ED ALLE PROVINCE AUTONOME

### Approvazione specifica delle clausole vessatorie ex art. 1341, secondo comma del Codice Civile

La Regione \_\_\_\_\_ (l'“Ente”), rappresentata da \_\_\_\_\_, in base ai poteri attribuiti con \_\_\_\_\_,

con riferimento al contratto di rinegoziazione stipulato tra l'Ente, \_\_\_\_\_ [Indicare Nome Banca Tesoriere della Regione] e la Cassa depositi e prestiti S. p. A. in data \_\_\_\_\_ (il “Contratto di Rinegoziazione”), dichiara di approvare specificamente, ai sensi dell'articolo 1341, secondo comma, del Codice Civile, le seguenti clausole del Contratto di Rinegoziazione:

- Articolo 5 (Garanzia)
- Articolo 6 (Rimborso anticipato volontario)
- Articolo 7 (Recesso e risoluzione)
- Articolo 8 (Pagamenti)
- Articolo 11 (Foro competente)
- Articolo 13 (Dichiarazioni ed Impegni dell'Ente)

\_\_\_\_\_  
[FIRMA ENTE] [INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]

<sup>6</sup> Inserire luogo e data (gg/mm/aa).

\_\_\_\_\_ [LUOGO], \_\_/\_\_/\_\_ [DATA]<sup>7</sup>

## CONTRATTO DI RINEGOZIAZIONE DESTINATO ALLE REGIONI ED ALLE PROVINCE AUTONOME

### Approvazione specifica delle clausole vessatorie ex art. 1341, secondo comma del Codice Civile

[Indicare Nome Banca] (il “**Tesoriere**”), rappresentato dal/dalla \_\_\_\_\_(indicare funzione), Dott./Dott.ssa \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, in base ai poteri attribuiti con [procura speciale] conferita con atto in data [●], Rep. n. [●] registrata a [●] - I Ufficio delle Entrate in data [●] al n. [●], con riferimento al contratto di rinegoziazione stipulato tra la Regione \_\_\_\_\_, il Tesoriere e la Cassa depositi e prestiti S. p. A. in data \_\_\_\_\_ (il “**Contratto di Rinegoziazione**”), dichiara di approvare specificamente, ai sensi dell’articolo 1341, secondo comma, del Codice Civile, le seguenti clausole del Contratto di Rinegoziazione:

- Articolo 5 (Garanzia)
- Articolo 7 (Recesso e risoluzione)
- Articolo 11 (Foro competente)

\_\_\_\_\_  
[FIRMA TESORIERE] [INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]

<sup>7</sup> Inserire luogo e data (gg/mm/aa).

Spettabile  
Cassa depositi e prestiti società per azioni  
Via Goito n. 4  
00185 Roma  
Italia

\_\_\_\_\_ [LUOGO], \_\_/\_\_/\_\_ [DATA]<sup>1</sup>

Egredi Signori,

con la presente Vi proponiamo la stipulazione di un contratto avente ad oggetto la rinegoziazione dei prestiti concessi dalla CDP e riportati nell'Elenco Prestiti di cui all'allegato 1 al Contratto di Rinegoziazione, contrassegnati con i numeri di posizione ivi indicati, alle condizioni specificate nella Lettera - Circolare e di seguito riportate. La presente proposta è valida dalla Data di Proposta Contrattuale ed è irrevocabile, ai sensi dell'articolo 1329 del codice civile, fino alle ore 24:00 (ventiquattro) del giorno \_\_\_\_\_ 2020 (ciascun termine con iniziale maiuscola, come di seguito definito).

\* \* \*

## CONTRATTO DI RINEGOZIAZIONE DESTINATO ALLE REGIONI ED ALLE PROVINCE AUTONOME

### TRA

\_\_\_\_\_ (l'“Ente”) rappresentato da  
\_\_\_\_\_ nella sua qualità  
di \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ in base ai poteri  
attribuiti da \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_;

### E

**Cassa depositi e prestiti società per azioni**, con sede in Roma, Via Goito, n. 4, capitale sociale € 4.051.143.264 (euro quattromiliardicinquantunomilionicentoquarantatremiladuecentosessantaquattro/00), interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767 – C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, partita IVA n. 07756511007, rappresentata come specificato in calce al Contratto (“CDP”);

l'Ente e la CDP, congiuntamente, denominati di seguito le “Parti”.

### PREMESSO CHE

- a) la CDP ha concesso all'Ente i prestiti indicati nell'elenco di cui all'allegato 1 al Contratto di Rinegoziazione (l'“Elenco Prestiti”), per farne parte integrante e sostanziale, contrassegnati con il numero di posizione ivi indicato (i “Prestiti Originari”), il cui Debito Residuo Prestito Originario

<sup>1</sup> Inserire data (gg/mm/aa).

(come di seguito definito), risulta pari, in relazione a ciascun Prestito Originario, a quanto indicato nell'Elenco Prestiti, il cui contenuto l'Ente dichiara di conoscere, accettare ed approvare integralmente;

- b) con legge regionale n. [●] del [●] pubblicata nel B.U. dell'Ente (n. [●] del [●]) è stato approvato il bilancio di previsione finanziario;
- c) con legge regionale n. [●] del [●], pubblicata nel B.U. dell'Ente (n. [●] del [●]) è stata autorizzata la modifica di parte dei termini e condizioni di cui al contratto di Prestito Originario e, in esecuzione della sopra citata legge regionale, l'Ente, con provvedimento, n. \_\_\_\_\_, assunto in data \_\_\_\_\_, da \_\_\_\_\_, esecutivo a tutti gli effetti di legge, valutata la convenienza economico-finanziaria della Rinegoziazione (come di seguito definita), ha deliberato di procedere alla stipula del Contratto di Rinegoziazione, sulla base delle condizioni e con le modalità indicate nella Lettera - Circolare (come di seguito definita);
- d) in forza della sopracitata legge regionale, l'Ente iscrive nel proprio bilancio di previsione finanziario, per tutta la durata dei Prestiti Rinegoziati (come di seguito definiti), le somme occorrenti per il pagamento degli importi di cui è debitore, a titolo di capitale ed interessi, per il rimborso del medesimo;
- e) l'Ente dichiara che la Rinegoziazione avviene nel rispetto della normativa statale e regionale applicabile, ivi compresa quella relativa al limite di indebitamento, e di aver adempiuto ad ogni formalità prevista dalla normativa statale e regionale ai fini del perfezionamento della Rinegoziazione;
- f) l'Ente dichiara di conoscere, accettare ed approvare integralmente le condizioni della Rinegoziazione, rese note dalla CDP con la Lettera - Circolare;
- g) l'Ente dichiara di aver presentato, nel corso della fase istruttoria per l'accesso alla Rinegoziazione, i documenti indicati come necessari nella Lettera - Circolare, confermandone la validità e vigenza alla Data di Proposta Contrattuale (come di seguito definita), tra i quali il Mandato di Addebito in Conto (come di seguito definito);
- h) l'Ente, unitamente alla presente proposta, trasmette alla CDP il documento, sottoscritto digitalmente, concernente l'approvazione specifica, da parte dell'Ente medesimo, delle clausole del Contratto di Rinegoziazione cui si applichi l'art. 1341, secondo comma del Codice Civile;
- i) l'Ente, inoltre:

[IN ALTERNATIVA]

- unitamente alla presente proposta trasmette le Delegazioni di Pagamento (come di seguito definite) ovvero i Mandati Irrevocabili (come di seguito definiti) di cui al successivo Articolo 5;
  - si impegna a trasmettere le Delegazioni di Pagamento (come di seguito definite), ovvero i Mandati Irrevocabili (come di seguito definiti), ai sensi di quanto previsto dal successivo Articolo 5, entro il termine del 31 dicembre 2020 a pena di risoluzione del Contratto di Rinegoziazione ai sensi del successivo Articolo 7;
- j) l'Ente dichiara che la presente proposta è integralmente conforme al, ed è stata compilata utilizzando il, modello contrattuale predisposto e reso disponibile dalla CDP.

**TUTTO CIÒ PREMESSO**

L'Ente propone di regolare come segue i propri rapporti con la CDP.

## **Articolo 1** **Oggetto, Premesse e Definizioni**

1. Il Contratto di Rinegoziazione regola la Rinegoziazione dei Prestiti Originari. Ciascuno dei Prestiti Originari così come rinegoziato ai sensi del Contratto di Rinegoziazione (il “**Prestito Rinegoziato**”) è rimborsato secondo il proprio Piano di Ammortamento (come di seguito definito), è assistito, a seconda dei casi, dalla relativa Delegazione di Pagamento ovvero dal relativo Mandato Irrevocabile e conserva la propria autonomia rispetto agli altri Prestiti Rinegoziati, con riferimento ad ogni termine e condizione. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, e salvo che il Contratto di Rinegoziazione non disponga diversamente, il verificarsi di eventi che comportino la risoluzione ovvero il rimborso anticipato di un Prestito Rinegoziato non avrà effetto sugli altri Prestiti Rinegoziati, che continueranno ad essere regolati sulla base del Contratto di Rinegoziazione.

2. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del Contratto di Rinegoziazione.

3. Nel Contratto di Rinegoziazione, i termini in lettera maiuscola di seguito elencati hanno il seguente significato:

“**Atto Originario**” indica, a seconda dei casi, l’atto amministrativo o il contratto mediante il quale è stato concesso ciascun Prestito Originario, come eventualmente di volta in volta modificato antecedentemente alla Data di Accettazione;

“**Atto Rinegoziato**” indica ciascun Atto Originario come modificato ai sensi del Contratto di Rinegoziazione;

“**CDP**” indica la Cassa depositi e prestiti società per azioni;

“**Codice Etico**” indica il codice etico adottato dalla CDP e reso da questa disponibile nel Sito Internet;

“**Contratto di Rinegoziazione**” indica il presente contratto di rinegoziazione delle condizioni dei Prestiti Originari;

“**Data di Accettazione**” indica la data in cui la CDP invia all’Ente la proposta contrattuale sottoscritta per accettazione ed ottiene riscontro telematico della ricezione della proposta medesima da parte dell’Ente;

“**Data di Pagamento**” indica a partire dal 31 dicembre 2020 (incluso) e fino alla Data di Scadenza (inclusa), il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno;

“**Data di Proposta Contrattuale**” indica la data in cui la proposta contrattuale è ricevuta dalla CDP;

“**Data di Scadenza**” indica il giorno, mese, anno di scadenza di ciascun Prestito Rinegoziato come specificamente indicato nell’Elenco Prestiti;

“**Debito Residuo Prestito Originario**” indica, in relazione a ciascun Prestito Originario, il debito residuo risultante alla Data di Accettazione, specificamente indicato nell’Elenco Prestiti;

“**Debito Residuo Prestito Rinegoziato**” indica, in relazione a ciascun Prestito Rinegoziato, ad ogni data, un importo pari alla differenza tra il Debito Residuo Prestito Originario e la somma delle quote capitale rimborsate ai sensi del Contratto di Rinegoziazione;

“**Delegazione di Pagamento**” ha il significato attribuito a tale locuzione al successivo Articolo 5, comma 1;

“**Elenco Prestiti**” ha il significato attribuito a tale locuzione alla premessa a) del Contratto di Rinegoziazione;

“**Ente**” indica la Regione che sottoscrive il Contratto di Rinegoziazione;

“**Evento di Risoluzione**” ha il significato attribuito a tale locuzione al successivo Articolo 7, comma 4;

“**Giorno TARGET**” indica un giorno in cui sia funzionante il sistema TARGET (*Trans- European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System*);

“**Interessi di Mora**” ha il significato attribuito a tale locuzione al successivo Articolo 4, comma 1;

“**Lettera - Circolare**” indica la lettera-circolare CDP prot. n. [●] del [●] avente ad oggetto “*Rinegoziazione per il secondo semestre del 2020 dei prestiti concessi a Regioni e Province Autonome*”;

“**Mandato di Addebito in Conto**” indica il mandato per addebito diretto, debitamente sottoscritto dall’Ente, il cui schema è definito dalla CDP e reso disponibile nell’area riservata Enti Locali e P.A. del Sito Internet;

“**Mandato Irrevocabile**” ha il significato attribuito a tale locuzione al successivo Articolo 5, comma 1;

“**Modello D. Lgs. 231/01**” indica il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, adottato dalla CDP ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i., i cui principi sono resi disponibili dalla CDP nel Sito Internet;

“**Parametro Euribor**” indica la media aritmetica, arrotondata alla terza cifra decimale, dei valori del tasso EURIBOR a sei mesi rilevato, secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360 e riportato alla pagina EURIBOR01 del circuito Reuters, nei cinque Giorni TARGET che decorrono dal terzo lunedì (incluso) del mese immediatamente precedente l’inizio del semestre di riferimento;

“**Periodo di Interessi**” indica il periodo semestrale che intercorre tra ciascuna Data di Pagamento (esclusa) e la Data di Pagamento immediatamente successiva (inclusa) ad eccezione del Primo Periodo di Interessi;

“**Piano di Ammortamento**” indica il piano di ammortamento di ciascun Prestito Rinegoziato, inviato dalla CDP all’Ente entro il 30 giugno 2021;

“**Piano di Ammortamento della Somma da Rimborsare**” indica, nel caso di rimborso anticipato volontario totale o parziale, il piano di ammortamento definito sulla base della Somma da Rimborsare, del Tasso di Interesse Post e della Data di Scadenza;

“**Prestito Originario**” indica ciascun prestito incluso nell’Elenco Prestiti, come specificato nella premessa a) del Contratto di Rinegoziazione;

“**Prestito Rinegoziato**” ha il significato attribuito a tale locuzione al precedente comma 1;

“**Primo Periodo di Interessi**” indica il Periodo di Interessi intercorrente tra il 1° luglio 2020 (incluso) ovvero, in caso di Prestito Originario erogato successivamente al 1° luglio 2020, la data di erogazione del prestito (inclusa) e il 31 dicembre 2020 (incluso);

“**Rate Semestrali**” ha il significato attribuito a tale locuzione al successivo Articolo 2, comma 1;

“**Rinegoziazione**” indica l’operazione di rinegoziazione dei Prestiti Originari di cui al Contratto di Rinegoziazione;

“**Sito Internet**” indica il Sito Internet della CDP, [www.cdp.it](http://www.cdp.it);

“**Somma da Rimborsare**” indica la quota del Debito Residuo Prestito Rinegoziato, fino a concorrenza del medesimo, del quale l’Ente richiede il rimborso anticipato volontario, ai sensi dell’Articolo 6;

“**Tasso di Interesse Originario**” indica il tasso di interesse applicato a ciascun Prestito Originario ai sensi del relativo Atto Originario;

“**Tasso di Interesse Post**” ha il significato attribuito a tale locuzione al successivo Articolo 3, comma 1;

“**Tesoriere**” indica il soggetto che svolge, pro tempore, il servizio di tesoreria dell’Ente.

4. A meno che il contesto richieda altrimenti, le definizioni comprendenti numeri singolari includono il plurale, e vice-versa, e le definizioni di qualsiasi genere includono tutti i generi.

## Articolo 2

### Ammortamento dei Prestiti Rinegoziati

1. Con effetto dalla Data di Accettazione e fino alla Data di Scadenza, l’Ente si obbliga ad effettuare il rimborso di ciascun Debito Residuo Prestito Rinegoziato mediante il pagamento di rate semestrali (le “**Rate Semestrali**”), a partire dal 31 dicembre 2020, secondo quanto indicato nell’Elenco Prestiti e nel Piano di Ammortamento, con riferimento a ciascun Prestito Rinegoziato, ossia, in particolare, mediante la corresponsione di:

- (i) una Rata Semestrale in scadenza alla Data di Pagamento del 31 dicembre 2020, comprensiva di capitale ed interessi, la cui quota capitale è pari al minore importo tra la quota capitale prevista per tale scadenza dal piano di ammortamento di ciascun Prestito Originario e lo 0,25% del Debito Residuo Prestito Originario; e
  - (ii) Rate Semestrali, costanti, comprensive di capitale ed interessi, in scadenza alle Date di Pagamento successive al 1° gennaio 2021, sino alla Data di Scadenza (inclusa), le cui quote capitale crescenti sono calcolate sulla base del piano di ammortamento sviluppato secondo il metodo “francese”, a rate costanti posticipate, del Debito Residuo Prestito Rinegoziato risultante alla data del 1° gennaio 2021.
2. La CDP comunica, almeno 30 (trenta) giorni di calendario prima della relativa Data di Pagamento, l'esatto importo della rata da pagare. La mancata comunicazione dell'esatto importo della rata non esime l'Ente dall'obbligo di pagamento alla scadenza prevista dal Contratto di Rinegoziazione secondo il Piano di Ammortamento.

### **Articolo 3** **Interessi**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021 (incluso) sul Debito Residuo Prestito Rinegoziato maturano interessi al tasso fisso nominale annuo indicato nell'Elenco Prestiti in relazione a ciascun Prestito Rinegoziato (il “**Tasso di Interesse Post**”) secondo il criterio di calcolo giorni 30/360. Resta inteso tra le Parti che nel periodo intercorrente tra la Data di Accettazione (inclusa) e il 31 dicembre 2020 (incluso) sul Debito Residuo Originario continuano a maturare interessi al Tasso di Interesse Originario, senza soluzione di continuità e secondo il criterio di calcolo previsto da ciascun Atto Originario.
2. Gli interessi, calcolati secondo quanto previsto al precedente comma 1, sono corrisposti dall'Ente:
  - (i) con riferimento al Primo Periodo di Interessi, alla Data di Pagamento del 31 dicembre 2020;
  - (ii) con riferimento a ciascun Periodo di Interessi successivo al Primo Periodo di Interessi, a ciascuna Data di Pagamento in cui scade il relativo Periodo di Interessi, unitamente alle relative quote capitale calcolate ai sensi del precedente Articolo 2, comma 1.
3. Qualora il Tasso di Interesse Post, come determinato ai sensi del presente Articolo, configuri una violazione di quanto disposto dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 e successive modifiche e della relativa normativa di attuazione, il Tasso di Interesse Post applicabile sarà pari al tasso di volta in volta corrispondente al limite massimo consentito dalla legge.
4. Le Parti prendono atto e riconoscono che il Contratto di Rinegoziazione non costituisce novazione del rapporto obbligatorio di cui a ciascun Prestito Originario e, pertanto, non si applica al Tasso di Interesse Post la disciplina relativa ai tassi di interesse massimi per i prestiti di scopo della CDP di cui all'articolo 12, comma 2, del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004.

### **Articolo 4** **Interessi di mora**

1. Nel caso di ritardo da parte dell'Ente nell'effettuazione di qualsivoglia pagamento dovuto in base a ciascun Atto Rinegoziato per capitale od interessi o ad altro titolo, a qualsiasi causa attribuibile, saranno dovuti, sull'importo non pagato, gli interessi di mora, calcolati ad un tasso pari al Parametro Euribor, in vigore nel periodo in cui maturano gli interessi di mora medesimi, maggiorato di tre punti percentuali (gli “**Interessi di Mora**”).
2. Gli Interessi di Mora saranno calcolati sull'importo non pagato secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360.



2. La Delegazione di Pagamento o il Mandato Irrevocabile di cui al comma 1 che precede, rispettivamente, notificata al Tesoriere o da quest'ultimo accettato, deve pervenire alla CDP, a pena di risoluzione del Contratto di Rinegoziazione ai sensi del successivo Articolo 7, comma 2, entro il [31 dicembre 2020] e sostituisce, ad ogni effetto di legge, gli atti di delega rilasciati, ovvero i mandati conferiti, a garanzia dei Prestiti Originari, a decorrere dal [31 dicembre 2020 (incluso)], salvo quanto previsto dal successivo Articolo 7, comma 3.
3. Alla scadenza del vigente contratto di tesoreria, l'Ente si impegna a comunicare alla CDP, a mezzo telefax o PEC, senza indugio, l'identità del nuovo Tesoriere. L'Ente si obbliga altresì

[SELEZIONARE A SECONDA DEI CASI IL PARAGRAFO COERENTE CON LA DISCIPLINA APPLICABILE]

- a conferire a ciascun Tesoriere *pro tempore* Delegazione di Pagamento ovvero Mandato Irrevocabile secondo il modello disciplinato dalla L.R. \_\_\_\_\_<sup>5</sup>.
- ad inserire nei contratti di tesoreria che saranno stipulati per tutta la durata del Prestito Rinegoziato clausole che impongano ai futuri Tesorieri le obbligazioni di cui al presente Articolo.

## **Articolo 6**

### **Rimborso anticipato volontario**

1. La CDP e l'Ente convengono espressamente che il rimborso anticipato volontario di ciascun Prestito Rinegoziato sia consentito a partire dal 31 dicembre 2021 e che venga disciplinato, rispettivamente:
  - (i) relativamente a ciascun Prestito Rinegoziato nel cui Atto Originario sia previsto un Tasso di Interesse Originario fisso, nei termini ed alle condizioni stabiliti dall'Atto Originario medesimo; e
  - (ii) relativamente a ciascun Prestito Rinegoziato nel cui Atto Originario sia previsto un Tasso di Interesse Originario variabile, nei termini ed alle condizioni stabiliti dai successivi commi del presente Articolo.
2. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 1, è facoltà dell'Ente di effettuare il rimborso totale o parziale, in via anticipata, di ciascun Prestito Rinegoziato nel cui Atto Originario sia previsto un Tasso di Interesse Originario variabile, nei seguenti termini e alle seguenti condizioni:
  - (a) in corrispondenza di ciascuna Data di Pagamento, previa richiesta scritta che deve pervenire alla CDP, mediante telefax o PEC, almeno 30 (trenta) giorni prima della Data di Pagamento prescelta per il rimborso. Resta inteso che qualora il pagamento delle somme indicate al successivo paragrafo (b) non venga effettuato entro la Data di Pagamento stabilita per il rimborso, la domanda di rimborso anticipato si intenderà revocata e le somme eventualmente corrisposte oltre il termine previsto saranno restituite dalla CDP all'Ente; e
  - (b) corrispondendo alla CDP, secondo le tempistiche di cui al precedente paragrafo (a):
    - I. la Somma da Rimborsare;
    - II. l'intera Rata Semestrale (comprensiva di quota capitale e quota interessi) in scadenza alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso;
    - III. eventuali ulteriori interessi, anche di mora, maturati e non pagati;
    - IV. un indennizzo di importo pari al differenziale, se positivo, tra (a) la somma dei valori attuali delle rate di ammortamento residue risultanti dal Piano di Ammortamento della Somma da Rimborsare, calcolati con riferimento alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso impiegando i fattori di sconto calcolabili sulla base della curva dei tassi depositi swap rilevabile dalle pagine EURIBOR01 e ICESWAP2 (11:00 AM Frankfurt) del circuito Reuters del terzo venerdì antecedente la Data di Pagamento prescelta per il

---

<sup>5</sup> Inserire gli estremi della vigente normativa regionale avente ad oggetto il rilascio di garanzie per il rimborso di mutui e prestiti contratti dall'Ente.

rimborso e (b) la Somma da Rimborsare. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, tali fattori di sconto non fossero disponibili, i valori attuali delle rate di ammortamento residue, risultanti dal Piano di Ammortamento della Somma da Rimborsare, sono calcolati sulla base di un tasso di reimpiego pari al tasso Interest Rate Swap (IRS) quotato, il terzo venerdì antecedente la Data di Pagamento prescelta per il rimborso, per una scadenza pari alla metà della durata residua del Prestito, arrotondata all'intero superiore corrispondente ad una scadenza per cui è rilevabile una quotazione dalla pagina ICESWAP2 (11:00 AM Frankfurt) del circuito Reuters. Qualora il venerdì non sia un Giorno TARGET e/o non sia un giorno lavorativo bancario sulla piazza di Roma, si farà riferimento al Giorno TARGET, che sia anche un giorno lavorativo bancario sulla piazza di Roma, immediatamente antecedente.

3. A seguito del rimborso anticipato parziale di cui al precedente comma 2, il Piano di Ammortamento sarà rideterminato sulla base del Debito Residuo Prestito Rinegoziato risultante dopo il perfezionamento del rimborso anticipato, del Tasso di Interesse Post e della Data di Scadenza, come differenza tra il Piano di Ammortamento del Prestito Rinegoziato e il Piano di Ammortamento della Somma da Rimborsare.

## **Articolo 7**

### **Recesso e risoluzione**

1. Nel caso in cui (i) si verifichi il mancato pagamento della Rata Semestrale in scadenza al 31 dicembre 2020 senza che vi sia posto rimedio entro 30 (trenta) giorni di calendario dal momento in cui l'inadempimento si è verificato, ovvero (ii) una delle dichiarazioni e/o garanzie rilasciate dall'Ente ai sensi del Contratto di Rinegoziazione si riveli falsa, incompleta, non corretta o non accurata, la CDP, fino alla data di effettivo pagamento da parte dell'Ente della Rata Semestrale in scadenza al 31 dicembre 2020 o di altro importo dovuto ai sensi del Contratto di Rinegoziazione, potrà recedere dal Contratto di Rinegoziazione, limitatamente ai Prestiti Rinegoziati relativamente ai quali si sia verificato il mancato o ritardato pagamento e/o l'Ente abbia reso le predette dichiarazioni e/o garanzie.
2. Si conviene espressamente che abbia luogo la risoluzione, a norma dell'articolo 1456 del Codice Civile, del Contratto di Rinegoziazione al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
  - a) mancato o ritardato pagamento da parte dell'Ente di qualsiasi indebitamento di natura finanziaria, nei confronti della CDP, risultante al 31 dicembre 2020;
  - b) mancata ricezione da parte della CDP della Delegazione di Pagamento ovvero del Mandato Irrevocabile, secondo quanto previsto dal precedente Articolo 5, entro il 31 dicembre 2020, ovvero nel caso di ricezione di una Delegazione di Pagamento o di un Mandato Irrevocabile i) incompleta/o, ii) non conforme al modello definito dalla CDP, iii) non in originale, ovvero iv) rilasciata/conferita per un importo inferiore a quello di ciascuna rata di ammortamento del Prestito Rinegoziato come risultante dal Piano di Ammortamento.

Resta inteso che, con esclusivo riferimento al verificarsi dell'evento di cui al paragrafo b) che precede, la risoluzione del Contratto di Rinegoziazione avrà effetto limitatamente ai Prestiti Rinegoziati relativamente ai quali tale evento si è verificato.

3. Il recesso o la risoluzione di cui, rispettivamente, ai precedenti commi 1 e 2, si verificheranno nel momento in cui la CDP darà comunicazione all'Ente, mediante telefax, PEC o lettera raccomandata a/r, dell'esercizio della facoltà di recedere o di risolvere e, di conseguenza, ai Prestiti Rinegoziati oggetto del recesso o della risoluzione, non sarà applicabile il Contratto di Rinegoziazione e torneranno ad applicarsi, senza soluzione di continuità, gli Atti Originari, restando fermi gli atti di delega rilasciati, o i mandati conferiti, a garanzia dei relativi Prestiti Originari. Resta inteso che, ove legittimamente esercitato, il recesso non potrà comportare alcuna pretesa di corrispettivo, a qualsiasi titolo, da parte dell'Ente, ivi compreso il risarcimento dei danni.

4. Ferma restando la facoltà della CDP di risolvere gli Atti Rinegoziati ai sensi di quanto già previsto ai sensi degli Atti Originari, si conviene espressamente che abbia luogo la risoluzione, a norma dell'articolo 1456 del Codice Civile, degli Atti Rinegoziati, al verificarsi di uno dei seguenti eventi (gli “**Eventi di Risoluzione**”):
- a) mancato o ritardato pagamento di qualsivoglia importo dovuto ai sensi di ciascun Atto Rinegoziato, senza che vi sia posto rimedio entro 30 (trenta) giorni di calendario dal momento in cui l'inadempimento si è verificato;
  - b) non corrispondenza al vero o incompletezza di qualsiasi dichiarazione rilasciata dall'Ente, ai sensi del Contratto di Rinegoziazione;
  - c) inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni di cui all'Articolo 5, all'Articolo 8, e all'Articolo 13;
  - d) i) mancato pagamento da parte dell'Ente di un qualsiasi indebitamento di natura finanziaria (diverso da quello derivante dal relativo Atto Rinegoziato), alla relativa scadenza, ovvero al termine del periodo di grazia ad esso applicabile, per un ammontare complessivo superiore ad euro cinque milioni ovvero ii) obbligo per l'Ente, conseguente ad inadempimento, di far fronte anticipatamente ad uno o più altri impegni finanziari che, complessivamente considerati, abbiano un importo superiore ad euro cinque milioni.
- Fermo restando quanto previsto alla precedente lettera d), il verificarsi di uno degli Eventi di Risoluzione comporterà la risoluzione degli Atti Rinegoziati limitatamente ai Prestiti Rinegoziati relativamente ai quali l'Evento di Risoluzione si è verificato.
5. La risoluzione degli Atti Rinegoziati si verificherà nel momento in cui la CDP comunicherà all'Ente mediante telefax, PEC o lettera raccomandata a/r l'intenzione di avvalersi della risoluzione ai sensi del precedente comma 4. In ogni altro caso, si applicherà la risoluzione per inadempimento ai sensi dell'articolo 1453 del Codice Civile.
6. In conseguenza della risoluzione degli Atti Rinegoziati ai sensi del presente Articolo 7, l'Ente dovrà, entro 15 (quindici) giorni di calendario dalla relativa richiesta della CDP, rimborsare, relativamente al Prestito Rinegoziato cui sia riferibile l'Evento di Risoluzione: i) l'importo erogato al netto del capitale ammortizzato, ii) gli interessi maturati fino alla data di risoluzione, iii) gli eventuali interessi di mora fino al giorno dell'effettivo pagamento e gli altri accessori, iv) il risarcimento del maggior danno derivante alla CDP dal rimborso anticipato calcolato secondo i medesimi criteri utilizzati per il calcolo dell'indennizzo dovuto in caso di rimborso anticipato ai sensi dell'Articolo 6 del Contratto di Rinegoziazione, v) un importo pari allo 0,125% del Debito Residuo Prestito Rinegoziato.
7. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 1, qualora i) uno qualsiasi degli impegni assunti dall'Ente con riferimento al Codice Etico o al Modello D. Lgs. 231/01, ai sensi del successivo Articolo 13 non sia adempiuto ovvero ii) una delle dichiarazioni rilasciate dall'Ente ai sensi del Contratto di Rinegoziazione si riveli falsa, incompleta, non corretta o non accurata con riferimento ai fatti ed alle circostanze esistenti alla data in cui tale dichiarazione è stata rinnovata, la CDP avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, degli Atti Rinegoziati.
8. L'Ente si impegna a risarcire, manlevare e tenere indenne la CDP rispetto ad ogni costo, spesa, perdita, passività, onere o pregiudizio, anche reputazionale, sostenuti o subiti che non si sarebbero verificati ove le dichiarazioni rilasciate dall'Ente contenute nel Contratto di Rinegoziazione fossero state veritiere, complete, corrette ed accurate e gli impegni sopra descritti fossero stati puntualmente adempiuti.

## **Articolo 8** **Pagamenti**

1. Tutti i pagamenti in adempimento dell'obbligo di rimborso di ciascun Prestito Rinegoziato dovranno essere effettuati in euro, mediante addebito automatico effettuato dal Tesoriere nel conto corrente bancario intestato all'Ente precedentemente comunicato alla CDP. L'Ente si impegna a comunicare per iscritto alla CDP, senza indugio, e comunque almeno 20 (venti) giorni prima della Data di Pagamento, l'eventuale variazione del codice IBAN riferito al predetto conto corrente.
2. A tal fine l'Ente ha impartito al Tesoriere apposita disposizione irrevocabile di addebito nel conto corrente di cui al precedente comma 1, di tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dalla CDP al Tesoriere e contrassegnati con le coordinate della CDP indicate nel Mandato di Addebito in Conto.
3. L'Ente, sino alla totale estinzione di ciascun Prestito Rinegoziato, è tenuto a:
  - (i) mantenere acceso il conto corrente su cui sono domiciliati l'addebito delle somme dovute ai sensi degli Atti Rinegoziati e l'accredito delle entrate proprie ovvero delle entrate di cui al comma 6 dell'articolo 62 del D. Lgs. n. 118/2011;
  - (ii) non modificare alcuna delle suddette istruzioni, senza il previo consenso scritto della CDP.
4. Resta inteso che qualora la Data di Pagamento non sia un Giorno TARGET, il pagamento sarà posticipato al Giorno TARGET immediatamente successivo. Ferma restando la disciplina relativa alla compensazione di cui agli Atti Originari, in nessun caso possono essere effettuati pagamenti parziali. Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per la CDP di richiedere il pagamento di quanto dovuto dall'Ente ai sensi degli Atti Rinegoziati nei modi che riterrà più opportuni, incluso il bonifico bancario.

#### **Articolo 9 Conferma delle previsioni**

1. Il Contratto di Rinegoziazione non costituisce novazione del rapporto obbligatorio di cui a ciascun Atto Originario.
2. Restano pertanto confermati, per tutto quanto non espressamente modificato con il Contratto di Rinegoziazione, i termini, le condizioni e gli impegni di cui a ciascun Atto Originario, incluse le originarie destinazioni dei Prestiti Originari, fatta eccezione per la possibilità di variazione del regime di tasso di interesse da variabile a fisso eventualmente prevista per i Prestiti Originari.

#### **Articolo 10 Comunicazioni**

1. Qualsiasi comunicazione relativa ai Prestiti Rinegoziati, dovrà essere inviata a mezzo telefax, PEC o lettera raccomandata a/r agli indirizzi e al numero di fax sotto indicati (salvo che una parte abbia comunicato per iscritto all'altra, con quindici giorni di preavviso, un diverso indirizzo e/o un diverso numero di fax o indirizzo PEC) e si riterrà efficacemente e validamente eseguita al momento del ricevimento, se inviata tramite lettera raccomandata a/r, o al momento in cui verrà ottenuto il rapporto di trasmissione, se inviata via telefax o la ricevuta di avvenuta consegna, se inviata per PEC:

CDP:

Cassa depositi e prestiti società per azioni

Via Goito, 4

00185 Roma

Fax: da 06/4221.4026

PEC: [cdpspa@pec.cdp.it](mailto:cdpspa@pec.cdp.it)

Att.: Finanziamenti Pubblici - Rinegoziazione Regioni II semestre 2020

Ente:

---

---

---

Fax:

PEC:

Att.:

2. Gli indirizzi sopra menzionati costituiscono a tutti gli effetti il domicilio della CDP e dell'Ente in relazione a ciascun Prestito Rinegoziato.

### **Articolo 11 Foro competente**

Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, conclusione o risoluzione del Contratto di Rinegoziazione, o comunque ad esso relativa, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

### **Articolo 12 Trattamento fiscale**

Il Contratto di Rinegoziazione è esente dall'imposta di registro e da ogni altro tributo o diritto ai sensi dell'articolo 5, comma 24, del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269.

### **Articolo 13 Dichiarazioni ed Impegni dell'Ente**

1. L'Ente dichiara di aver preso visione e di conoscere integralmente i principi del Codice Etico e del Modello D. Lgs. 231/01 della CDP, resi disponibili sul Sito Internet.
2. L'Ente si impegna a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare a violare i principi specificati nel Codice Etico e nel Modello D. Lgs. 231/01:
  - a) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione e/o direzione della CDP o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
  - b) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti cui alla precedente lettera a); e
  - c) i collaboratori esterni della CDP.
3. L'Ente dichiara che le obbligazioni di pagamento derivanti dagli Atti Rinegoziati sono collocate almeno nello stesso grado in cui sono collocate le obbligazioni nei confronti di tutti gli altri creditori dell'Ente non muniti di prelazione. Per tutta la durata dei Prestiti Rinegoziati, l'Ente farà sì che le obbligazioni di pagamento da esso assunte ai sensi dei Prestiti Rinegoziati medesimi si collochino e continuino a collocarsi almeno nello stesso grado rispetto a tutte le altre obbligazioni presenti e future, salvo per quelle obbligazioni che sono per legge sovraordinate ai sensi della normativa applicabile all'Ente.
4. L'Ente si impegna a non creare ed a fare in modo che non si crei alcun diritto di garanzia, vincolo, privilegio, gravame od altro diritto a favore di terzi sui propri beni, o parte di essi, né su alcun altro bene o diritto dell'Ente, salvo che analogo diritto di garanzia, vincolo, privilegio, gravame od altro diritto venga prestato dall'Ente a favore della CDP.
5. Le Parti convengono espressamente che tutti gli impegni assunti dall'Ente in relazione a ciascun

Prestito Originario in quanto compatibili con il Contratto di Rinegoziazione, rimangono fermi e vincolanti.

\* \* \*

Qualora siate d'accordo sul contenuto di quanto precede, Vi preghiamo di volerci restituire la presente proposta da Voi debitamente sottoscritta in segno di integrale ed incondizionata accettazione.

Distinti saluti,

---

[FIRMA ENTE] [INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]

L'Ente dichiara di approvare specificamente, ai sensi dell'articolo 1341, secondo comma, del Codice Civile, le seguenti clausole:

- Articolo 5 (Garanzia)
- Articolo 6 (Rimborso anticipato volontario)
- Articolo 7 (Recesso e risoluzione)
- Articolo 8 (Pagamenti)
- Articolo 11 (Foro competente)
- Articolo 13 (Dichiarazioni ed Impegni dell'Ente)

---

[FIRMA ENTE] [INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]

PER ACCETTAZIONE

---

[FIRMA CDP] [INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]

## ALLEGATO 1

### ELENCO PRESTITI

n.	Regione	Identificativo Prestito Originario (*)	Debito Residuo Prestito Originario al 01/07/2020 (**)	Tasso di interesse <u>Originario</u> (***) %	Tasso di interesse Post %	Rata 31/12/2020 (ante)	Quota interessi del 31/12/2020 (ante)	Rata post (capitale + interessi) del 31/12/2020	Rata post (capitale + interessi) dal 30/06/2021 alla Data di Scadenza	Data di Scadenza (Post)
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

(\*) L'identificativo del prestito è quello Originario e verrà successivamente modificato e comunicato all'Ente da CDP

(\*\*) In caso di prestito erogato successivamente al 1° Luglio 2020, il valore è riferito al debito residuo alla data di erogazione del prestito

(\*\*\*) Per i Prestiti Originari regolati a tasso variabile è indicato il valore riferito allo spread. Il tasso di interesse applicato al Prestito Originario è determinato sommando lo spread al Parametro Euribor previsto negli Atti Originari.

\_\_\_\_\_ [LUOGO], \_\_/\_\_/\_\_ [DATA]<sup>6</sup>

**CONTRATTO DI RINEGOZIAZIONE DESTINATO ALLE REGIONI ED ALLE  
PROVINCE AUTONOME**

**Approvazione specifica delle clausole vessatorie ex art. 1341, secondo comma del Codice Civile**

La Regione \_\_\_\_\_ (l'“Ente”), rappresentata da \_\_\_\_\_, in base ai poteri attribuiti con \_\_\_\_\_,

con riferimento al contratto di rinegoziazione stipulato tra l'Ente e la Cassa depositi e prestiti S. p. A. in data \_\_\_\_\_ (il “**Contratto di Rinegoziazione**”), dichiara di approvare specificamente, ai sensi dell'articolo 1341, secondo comma, del Codice Civile, le seguenti clausole del Contratto di Rinegoziazione:

- Articolo 5 (Garanzia)
- Articolo 6 (Rimborso anticipato volontario)
- Articolo 7 (Recesso e risoluzione)
- Articolo 8 (Pagamenti)
- Articolo 11 (Foro competente)
- Articolo 13 (Dichiarazioni ed Impegni dell'Ente)

\_\_\_\_\_  
[FIRMA ENTE] [INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]

<sup>6</sup> Inserire luogo e data (gg/mm/aa).

## SCHEMA DI MANDATO IRREVOCABILE/DELEGAZIONE DI PAGAMENTO (RINEGOZIAZIONE)

La regione..... (l'“Ente”), rappresentata da  
....., in qualità di legale rappresentante in virtù di  
.....<sup>7</sup>

### PREMESSO

- che i termini indicati con la lettera maiuscola nel presente atto, non altrimenti definiti, hanno lo stesso significato indicato nel Contratto di Rinegoziazione (come di seguito definito);
- che gli allegati al presente atto costituiscono parte essenziale ed integrale dello stesso;
- che la CDP ha concesso all'Ente taluni prestiti (i “**Prestiti Originari**” e, come rinegoziati ai sensi del Contratto di Rinegoziazione, i “**Prestiti Rinegoziati**”), contrassegnati con il numero di posizione indicato nei piani di ammortamento di cui all'allegato 2 al presente atto (ciascuno, un “**Piano di Ammortamento**”);
- che in data ..... l'Ente ha [stipulato con la CDP il contratto]<sup>8</sup> / [deliberato la stipula con la CDP di un contratto conforme allo schema]<sup>9</sup> di cui all'allegato 1 al presente atto, avente ad oggetto la rinegoziazione dei Prestiti Originari (il “**Contratto di Rinegoziazione**”), in base al quale è previsto che l'Ente rimborsi alla CDP ciascun Debito Residuo Prestito Rinegoziato secondo il relativo Piano di Ammortamento;
- che il Contratto di Rinegoziazione prevede, all'articolo 5, che a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni ivi assunte l'Ente i) iscriva nei propri bilanci di previsione, per tutta la durata dei Prestiti Rinegoziati, le somme delle quali è debitore ai sensi degli Atti Rinegoziati, istituendo su tali somme vincolo speciale in favore della CDP e ii) conferisca al proprio tesoriere Mandato Irrevocabile, ovvero Delegazione di Pagamento, ai sensi della normativa regionale applicabile;
- che il Contratto di Rinegoziazione prevede, all'articolo 7, comma 3, che in caso di esercizio, da parte della CDP, del diritto di recesso o risoluzione di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7 medesimo, ai Prestiti Rinegoziati oggetto del recesso o della risoluzione, non sarà applicabile il Contratto di Rinegoziazione e torneranno ad applicarsi, senza soluzione di continuità, gli Atti Originari, restando fermi gli atti di delega rilasciati, o i mandati conferiti, a garanzia dei relativi Prestiti Originari;

### Tutto ciò premesso

1) L'Ente

### CONFERISCE

<sup>7</sup> Estremi dell'atto che ha conferito i poteri di rappresentanza e sottoscrizione del presente mandato irrevocabile / delegazione di pagamento

<sup>8</sup> Opzione da mantenere nel caso in cui il presente atto sia sottoscritto dal Tesoriere **successivamente** alla stipula del Contratto di Rinegoziazione

<sup>9</sup> Opzione da mantenere nel caso in cui il presente atto sia sottoscritto dal Tesoriere **antecedentemente** alla stipula del Contratto di Rinegoziazione

con effetto dal 31 dicembre 2020 (incluso), a [DENOMINAZIONE ISTITUTO DI CREDITO TESORIERE] (il “**Tesoriere**”), che accetta, [Mandato Irrevocabile/Delegazione di Pagamento], ai sensi della normativa regionale applicabile, anche nell’interesse della CDP, affinché il Tesoriere:

- secondo il modello disciplinato dalla L.R. ....<sup>10</sup>, corrisponda alla CDP, per tutta la durata dei Prestiti Rinegoziati, le somme dovute ai sensi degli Atti Rinegoziati, secondo quanto risultante da ciascun Piano di Ammortamento, essendo, a tal fine, sin d’ora, autorizzato dall’Ente medesimo a  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.<sup>11</sup>
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 1723, secondo comma Codice Civile, corrisponda alla CDP, per tutta la durata dei Prestiti Rinegoziati, le somme dovute ai sensi degli Atti Rinegoziati, secondo quanto risultante da ciascun Piano di Ammortamento, essendo, a tal fine, sin d’ora, autorizzato dall’Ente ad accantonare, in ogni esercizio finanziario, le somme necessarie al suddetto adempimento, a valere sul totale delle entrate proprie ovvero delle entrate di cui al comma 6 dell’articolo 62 del D. Lgs. n. 118/2011, riscosse dall’Ente<sup>12</sup>, con priorità rispetto alle altre spese di natura obbligatoria ovvero ad apporre specifici vincoli sull’anticipazione di tesoreria concessa e disponibile.

2) L’Ente si impegna a:

- (a) [trasmettere tempestivamente al Tesoriere copia del Contratto di Rinegoziazione sottoscritto dall’Ente e dalla CDP; e ]<sup>3</sup>
- (b) informare tempestivamente il Tesoriere in caso di (i) mancata stipula del Contratto di Rinegoziazione entro il [30 dicembre 2020], ovvero (ii) cessazione dell’efficacia del Contratto di Rinegoziazione conseguente all’esercizio da parte della CDP del diritto di recesso o risoluzione di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 7 del Contratto di Rinegoziazione medesimo.

3) L’Ente ed il Tesoriere prendono atto sin d’ora che:

- (i) il presente atto sostituisce, ad ogni effetto di legge, a decorrere dal 31 dicembre 2020 (incluso), [gli atti di delega rilasciati] / [i mandati conferiti] a garanzia dei Prestiti Originari, salvo quanto previsto dai successivi paragrafi (ii) [e (iii)]<sup>3</sup>;
- (ii) [in caso di mancata stipula del Contratto di Rinegoziazione entro il [30 dicembre 2020], rimarranno valide ed efficaci, senza soluzione di continuità, [gli atti di delega rilasciati] / [i mandati conferiti] a garanzia dei Prestiti Originari medesimi; e]<sup>3</sup>
- (iii) in caso di esercizio, da parte della CDP, del diritto di recesso o risoluzione di cui ai

<sup>10</sup> Inserire gli estremi della vigente normativa regionale avente ad oggetto il rilascio di garanzie per il rimborso di mutui e prestiti contratti dall’Ente.

<sup>11</sup> Inserire la sintesi degli obblighi del Tesoriere come prevista alla vigente normativa regionale avente ad oggetto il rilascio di garanzie per il rimborso di mutui e prestiti contratti dall’Ente.

<sup>12</sup> La clausola sarà adattata in relazione alla normativa che regola il bilancio della Regione interessata.

commi 1 e 2 dell'articolo 7 del Contratto di Rinegoziazione, ai Prestiti Rinegoziati oggetto del recesso o della risoluzione torneranno ad applicarsi, senza soluzione di continuità, gli Atti Originari, restando fermi [gli atti di delega rilasciati] / [i mandati conferiti] a garanzia dei relativi Prestiti Originari.

- 4) Delle somme pagate il Tesoriere viene scaricato mediante le ricevute dei versamenti che vi si riferiscono.
- 5) L'Ente ed il Tesoriere si impegnano a trasferire le disposizioni contenute nel presente atto ad ogni successivo tesoriere pro-tempore, per tutta la durata di ciascun Piano di Ammortamento.
- 6) Il presente atto è esente dall'imposta di registro e da ogni altro tributo o diritto ai sensi dell'articolo 5, comma 24, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

..... li .....

**IL LEGALE RAPPRESENTANTE**

.....

**PER ACCETTAZIONE**

**L'Istituto di credito incaricato del servizio di Tesoreria della Regione**

.....<sup>13</sup>

**(Funzionario incaricato, formalmente munito dei poteri di firma e di rappresentanza<sup>14</sup>)**

Si allega copia del documento di identità del funzionario incaricato.

---

<sup>13</sup> Timbro del Tesoriere e generalità del funzionario incaricato.

<sup>14</sup> Indicare gli estremi dell'atto di conferimento dei poteri di firma e di rappresentanza.

**ALLEGATO 1**  
**[SCHEMA DI]<sup>3</sup> CONTRATTO DI RINEGOZIAZIONE**  
**[•]**

**ALLEGATO 2**  
**PIANI DI AMMORTAMENTO**  
**[•]**